



# *Autorità Nazionale Anticorruzione*

***“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”.***

**Consultazione pubblica**

**Osservazioni pervenute**

## Elenco dei soggetti che hanno inviato contributi

Premessa.....	4
<b>A – MINISTERI</b> .....	4
1. Ministero Istruzione Università e Ricerca.....	4
2. Ministero Lavoro e Politiche Sociali.....	5
3. Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.....	5
<b>B - REGIONI</b> .....	6
1. Emilia Romagna .....	6
2. Regione Campania.....	9
3. Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome .....	9
4. Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria .....	10
<b>C – CAMERE DI COMMERCIO</b> .....	10
1. Camera di Commercio Friuli Venezia Giulia .....	10
2. Unione Regionale delle Camere di Commercio dell’Emilia Romagna .....	11
<b>D – PROVINCE</b> .....	11
1. Provincia di Brescia.....	11
2. Provincia di Padova.....	12
<b>E - COMUNI</b> .....	12
1. Comune di Foggia .....	12
2. Comuni di Moliterno, Montemurro, Grumento Nova e Tramutola .....	13
3. Comune di Chiaravalle.....	13
4. Comune di Dugenta.....	14
5. Comune di Nemoli.....	14
6. Comune di Savona .....	15
7. Comuni di Soriano del Cimino e Torrita Tiberina .....	15
8. Libero Consorzio Comunale di Trapani .....	15
9. Comune di Spinea .....	16
10. Comune di Piedimonte Etneo e Sant’Alfio .....	16
11. Comune di Schivenoglia.....	17
12. Comune di Vinci.....	17
13. Comune di Borghetto Santo Spirito/Comune di Ortovero.....	18
14. Associazione Professionale Segretari Comunali e Provinciali GB.Vighenzi .....	18
<b>F - SANITA’</b> .....	20
1. ATS della Città Metropolitana di Milano .....	20
2. Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica .....	21
<b>G – ORDINI PROFESSIONALI</b> .....	23
1. Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori.....	23

2. Comitato Unitario degli Ordini e Collegi Professionali .....	23
<b>H – SCUOLA</b> .....	24
1. Dipendenti Pubblici MIUR – dirigenti scolastici.....	24
2. Dipendenti Pubblici MIUR – dirigenti scolastici.....	25
3. Dipendente Pubblico MIUR – dirigente scolastico .....	26
4. Dipendente Pubblico MIUR – dirigente scolastico .....	27
5. Dipendente Pubblico MIUR – dirigente scolastico .....	27
6. Dipendente Pubblico MIUR – dirigente scolastico .....	28
7. Dipendente Pubblico MIUR – dirigente scolastico .....	28
8. Dipendente Pubblico MIUR – dirigente scolastico .....	29
9. Dipendente Pubblico MIUR – dirigente scolastico .....	29
10. Dipendente Pubblico MIUR –dirigente scolastico.....	29
11. Dipendente Pubblico MIUR –dirigente scolastico.....	30
12. Dipendente Pubblico MIUR – dirigente scolastico .....	31
13. Dipendente Pubblico MIUR –dirigente scolastico.....	32
14. Sindacato CISL Scuola.....	32
15. ANP - Associazione Nazionale Dirigenti e alte professionalità della scuola .....	33
<b>I – ALTRO</b> .....	34
1. Agenzia delle Entrate.....	34
2. CIDA - Confederazione Italiana Dirigenti ed Alte Professionalità .....	35
3. Associazione Allievi Scuola Nazionale dell'Amministrazione .....	35
4. Privato Cittadino .....	38
5. Privato Cittadino .....	38
6. Dipendente Pubblico .....	39
7. Dipendente Pubblico .....	39
8. Dipendente Pubblico .....	40
9. Dipendente Pubblico .....	41
10. Dipendente Pubblico .....	42
11. Community Trasparenza Movimento Roosevelt.....	42
12. CODAU – Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie .....	46
<b>L – CONTRIBUTI SINTETIZZATI</b> .....	47
1. Sintesi Contributo pervenuto da ANPCI e da altri Comuni.....	47
2. Sintesi Contributo pervenuto dal Garante per la protezione dei dati personali.....	48

## Premessa

Il documento contiene le osservazioni pervenute sullo schema di linee guida posto in consultazione pubblica sul sito istituzionale dell'Autorità nel periodo 20 dicembre 2016 - 12 gennaio 2017.

Sono pervenuti n. 113 contributi da parte di Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Istituzioni scolastiche, Camere di commercio, Enti del servizio sanitario nazionale, Autorità indipendenti, Ordini professionali, Agenzie, Associazioni, pubblici dipendenti e privati cittadini.

Molti contributi, provenienti da dirigenti scolastici, hanno identico contenuto. Tali contributi sono stati raggruppati e pubblicati nel presente documento alla lettera H) punti 1. e 2. Tre contributi provenienti da dirigenti scolastici non sono pubblicati in quanto non pertinenti rispetto alla delibera in consultazione.

Non sono stati pubblicati undici contributi per i quali i mittenti non hanno dato il consenso alla pubblicazione.

I contributi pervenuti oltre il termine della consultazione e redatti non sull'apposito modulo predisposto ai fini della consultazione ma in forma di "lettera" indirizzata all'Autorità, non sono pubblicati poiché privi del necessario consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac. Di tali contributi si fornisce una sintesi alla fine del presente documento, precisando fin da ora che alcuni sono di identico contenuto sebbene provenienti da soggetti diversi (1 ANCI e 5 diversi Comuni).

Sono state sintetizzate anche le osservazioni formulate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

## A – MINISTERI

### 1. Ministero Istruzione Università e Ricerca

#### Osservazioni pervenute dal RPCT

##### **Titolari di Incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di Governo**

Relativamente a tale categoria di soggetti obbligati con riferimento alle istituzioni scolastiche l'allegato 1 alle linee guida contiene il riferimento al "Consiglio di istituto". Al riguardo si evidenzia che seppure i componenti di tale organo collegiale attuano "indirizzo – politico amministrativo" dell'istituzione scolastica nel senso chiarito dalle stesse linee guida, si tratta di attività svolte a titolo gratuito ovvero senza alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Il titolo I, Capo I, Sezione I dedicata agli organi collegiali a livello di circolo o di istituto del Testo Unico concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relativa alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, infatti, nel definire la composizione e le attribuzioni del Consiglio di istituto/consiglio di circolo non prevede alcuna forma di remunerazione dei componenti. A ciò si aggiunga che tali componenti hanno elettiva, salvo il dirigente scolastico che è membro di diritto, e rappresentano la comunità scolastica: docenti, personale amministrativo della scuola, genitori.

Si chiede, alla luce di tali considerazioni, di eliminare il riferimento al "Consiglio di istituto" dall'allegato 1.

##### **Titolari di Posizioni Organizzative**

Relativamente a tale aspetto si chiede se, premesso che nel Ministero non sono previste posizioni organizzative, rientrino in tale categoria, secondo l'eccezione chiarita nelle linee guida, anche i funzionari cui sia riconosciuto potere di firma solo sugli atti di natura non discrezionale (es. lettere di trasmissione,

richieste visita medico-fiscale nei casi in cui questa sia obbligatoria). Si tratta di situazioni che possono verificarsi presso gli uffici scolastici regionali o presso gli ambiti territoriali quando, senza il riconoscimento di funzioni dirigenziali e delega formale, ma in virtù di un ordine di servizio, per esigenze di funzionalità operativa degli uffici privi di dirigente o con dirigente reggente, ai funzionari, per lo più di fascia economica apicale, siano conferiti compiti di coordinamento di un ufficio o servizio; da tali compiti non discendono compensi accessori né responsabilità rimanendo, quest'ultime, comunque in capo al dirigente incaricato.

## **2. Ministero Lavoro e Politiche Sociali**

### **Osservazioni pervenute dal RPCT**

#### **Amministrazioni ed Enti destinatari delle Linee guida**

Ai fini dell'integrazione dell'all. 1 delle presenti linee guida e dell'elaborazione delle Linee guida di modifica della delibera n. 8/2015, per questo Ministero, si segnala la costituzione delle due agenzie: Ispettorato nazionale del lavoro e l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (enti pubblici non economici).

#### **Obbligo di comunicazione per i Dirigenti**

Sarebbe opportuna la predisposizione di una uniforme modulistica ad hoc anche per la rilevazione dei seguenti dati:

- attestazioni e dichiarazioni patrimoniali e reddituali del coniuge e dei parenti entro il II grado del dirigente che abbiano prestato il consenso alla pubblicazione delle stesse;
- dichiarazione di diniego del consenso alla pubblicazione delle attestazioni e dichiarazioni patrimoniali e reddituali del coniuge e dei parenti entro il II grado del dirigente;
- importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici di cui all'art. 14, comma 1, lett c);
- dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti di cui all'art. 14, comma 1, lett. d);
- dati relativi agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione dei compensi spettanti di cui all'art. 14, comma 1, lett. e);
- gli emolumenti complessivi percepiti da ciascun dirigente a carico della finanza pubblica di cui all'art. 14, comma 1 quater.

Si chiede, poi, se negli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici di cui all'art. 14, comma 1, lett c) debbano essere ricompresi anche quelli gravanti su fondi europei (FSE, Fondi europei del Programma EaSI, etc).

## **3. Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale**

### **Osservazioni pervenute dal RPCT**

#### **Titolari di Incarichi Dirigenziali**

Le linee guida in consultazione sposano l'interpretazione diffusa secondo cui il rinvio effettuato dal nuovo comma 1-bis ("le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 (..) per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti (..) riguarda anche le dichiarazioni e attestazioni di cui alla Legge 441/1982, menzionate all'alinea f) del comma 1. La questione parrebbe meritare un

approfondimento, anche al fine di prevenire possibili ricorsi, e si sottopongono al riguardo alcune osservazioni.

La pubblicazione delle dichiarazioni e attestazioni in questione implica una interferenza significativa nella sfera privata dei soggetti coinvolti, che dovrebbe potersi verificare solo in presenza di norme esplicite che la dispongano o di superiori interessi pubblici da tutelare. Nel caso in questione il rimando al comma 1 non appare comportare ipso facto l'obbligo di pubblicare gli atti in parola, obbligo previsto espressamente dalla legge 441/1982 e dal d.lgs. 33/2013 per i soli titolari di incarichi politici.

Sotto il profilo delle finalità da tutelare si osserva che le dichiarazioni e attestazioni di cui trattasi non riguardano risorse pubbliche, ossia l'oggetto principale del d.lgs 33 ("La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" art. 1, c. 1).

Si evidenzia inoltre quanto indicato nell'art. 2 c. 1 del d.lgs. 33 novellato, laddove viene posta come condizione di ogni obbligo di trasparenza il "rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti", tra cui si ritiene che rientri la normativa sulla protezione dei dati personali, richiamata anche all'art. 1, c. 2.

### **Titolari di Posizioni Organizzative**

Quanto detto al punto precedente vale anche per i titolari di posizioni organizzative con deleghe dirigenziali. La domanda da porsi anche in questo caso è se possa applicarsi il comma 1, alinea f), a soggetti diversi da quelli ai quali la legge 441/1982, come anche lo stesso comma 1 sopra richiamato, sono esplicitamente rivolti. L'interrogativo appare meritevole di approfondimento anche perché, qualora il legislatore avesse voluto estendere l'obbligo di cui al comma 1, alinea f), a tutti i dirigenti pubblici e titolari di posizioni organizzative con deleghe dirigenziali, dato il carattere particolarmente intrusivo nella sfera privata dei soggetti coinvolti (decine di migliaia di persone, cui si aggiungono i loro coniugi e parenti entro il secondo grado), sarebbe stato legittimo attendersi una formulazione esplicita. I progressivi rinvii normativi da cui si fa discendere l'obbligo in parola potrebbero invece dare adito a ricorsi giurisdizionali.

## **B - REGIONI**

### **1. Emilia Romagna**

#### **Osservazioni pervenute dal RPCT**

#### **Titolari di incarichi Politici**

Si formulano le seguenti richieste di chiarimento riguardanti l'applicazione ai titolari di incarichi politici di alcune indicazioni delle linee guida sulla pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniale e dei redditi:

- il par.4 ricorda che, ai sensi dell'art. 4, L. n. 441/82, richiamato dall'art.14 comma 1, lett. f) del d.lgs n. 33/13, entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico, tutti i soggetti destinatari sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, secondo lo schema allegato (n. 4) alle stesse linee guida. Di tale schema solo la Parte I è destinata alla pubblicazione sul sito dell'amministrazione, dal quale sono rimosse, ai sensi del comma 2 del medesimo art.14, la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni attestate dall'interessato nel corso dell'incarico. Si chiede quindi se per i titolari di incarichi politici già cessati occorra adeguare i contenuti della dichiarazione sulla variazione della situazione patrimoniale attualmente

pubblicata alle tipologie di dati indicati nel nuovo modulo-Parte I, anche operando d'ufficio l'oscuramento di alcuni dati, e rimuovendo le precedenti dichiarazioni pubblicate, oppure se l'adeguamento alle nuove previsioni riguarda soltanto le cessazioni future;

- il par.6 prevede che negli anni che seguono la prima presentazione delle dichiarazioni previste dall'art.14, comma 1, lett. f) del d.lgs n. 33/13, i soggetti tenuti a tale obbligo forniscono annualmente copia della dichiarazione dei redditi e una dichiarazione riguardante le variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla situazione dichiarata nell'anno precedente, che devono necessariamente risultare pubblicate non oltre il 31/12 di ogni anno. Si chiede conferma dell'applicazione o meno di tale termine anche alla pubblicazione delle dichiarazioni dei titolari di incarichi politici.

### **Titolari di Incarichi Dirigenziali**

V. quanto osservato con riferimento al par. 6.

Poiché i soggetti ai quali la norma si applica per la prima volta (dirigenti e posizioni organizzative delegate) sono quelli in carica o cessati dal 01/01/17, si propone che al par.6 delle linee guida venga previsto che la dichiarazione sulla situazione patrimoniale da pubblicare per la 1<sup>a</sup> volta sia:

a) resa in versione completa sul nuovo modulo, per ragioni pratiche di raffrontabilità con le variazioni da pubblicare negli anni seguenti;

b) relativa al 2017, in coerenza con la data di riferimento per individuare i soggetti cui la norma si applica per la 1<sup>a</sup> volta, conservando agli atti dell'amm.ne la documentazione raccolta nel 2016, prima del Comunicato del 20/12;

c) depositata insieme alla dich.ne dei redditi entro il termine previsto sia per quest'ultima che per la variazione della situazione patrimoniale dall'art.3, L.n.441/82 (1 mese dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) cui l'art.14 rinvia. Infatti, pur non essendo, attestazione di sola variazione, non si tratta nemmeno della 1<sup>a</sup> dich.ne patrimoniale successiva al conferimento dell'incarico;

d) pubblicata insieme alla dich.ne dei redditi entro il 31/12/17, termine ultimo già individuato per gli anni successivi alla 1<sup>a</sup> pubblicazione. Infatti, il termine previsto dal cit.art.3, L.n.441/82 si riferisce alla sola presentazione della documentazione, così come il termine trimestrale stabilito dall'art.2 della stessa legge per la dichiarazione patrimoniale successiva al conferimento dell'incarico.

In tal modo si garantirebbe omogeneità nel format di dichiarazione utilizzato da tutte le amministrazioni e coerenza tra le modalità di pubblicazione consolidate nelle linee guida e criteri di individuazione dei nuovi obbligati, mantenendo inalterato il termine del 31/03/17 per gli altri adempimenti dell'art.14.

### **Titolari di Posizioni Organizzative**

V. quanto osservato con riferimento al par. 6.

Inoltre sarebbe utile inserire nelle linee guida ulteriori indicazioni per l'individuazione all'interno degli ordinamenti degli enti, ai fini di quanto previsto dal comma 1-quinquies, delle posizioni organizzative cui sono delegate alcune delle competenze proprie della funzione dirigenziale, in ragione dell'assoluta novità dell'acquisizione (oltre che della pubblicazione) da parte dell'amministrazione dei dati e delle dichiarazioni ad esse riferiti, e del fatto che le competenze, proprie e delegate, dei titolari di posizioni organizzative possono variare notevolmente fra diversi enti.

### **Obbligo di comunicazione per i Dirigenti**

Riguardo all'adempimento previsto in capo ai dirigenti dal comma 1-ter, si osserva quanto segue:

- la norma prevede che il dirigente renda la comunicazione all'amministrazione presso la quale presta servizio, mentre il par. 3 delle linee guida indica come destinataria dell'informazione l'amministrazione di appartenenza. Poiché il destinatario dell'informazione è anche il soggetto tenuto a pubblicare, è necessario chiarire chi è il destinatario dell'obbligo, nel caso di dirigente in comando, distacco o comunque temporaneamente assegnato ad altra amministrazione. Inoltre, l'importo degli emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro è un'informazione già nota al datore di lavoro, per cui non è chiara

l'utilità di chiederla al dirigente (che presumibilmente la chiederà a sua volta al proprio datore di lavoro). Sembrerebbe ragionevole chiedere al dirigente solo le remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche e dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni.

- nel caso di remunerazioni percepite da società partecipate, si propone di chiarire se debbano intendersi le società partecipate (direttamente o indirettamente) da una qualsiasi amministrazione pubblica, anche diversa da quella di appartenenza; mentre si presume che il dirigente abbia ben chiare le partecipazioni societarie della propria amministrazione di appartenenza, non è sempre di facile reperimento, e potrebbe non essere nota al dirigente, l'informazione che una società è indirettamente partecipata da una qualsiasi, diversa, amministrazione pubblica;

- si propone inoltre di esplicitare che l'entità dell'emolumento da comunicare e pubblicare è quella complessiva, e quindi non riproporzionata secondo l'entità della partecipazione stessa, per l'evidente incertezza derivante da tale riproporzionamento.

### **Soggetti cessati dall'incarico**

L'art. 4, L. n. 441/82, richiamato dal comma 1, lett. f), dell'art.14, prevede che i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni patrimoniale e dei redditi depositino, entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione e, entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Poiché sembra conforme a tale previsione acquisire entrambe le dichiarazioni una sola volta da parte dei soggetti già cessati, si propone, per la dichiarazione dei redditi, di circoscrivere l'acquisizione a quella da presentare nell'anno solare della cessazione, qualora quest'ultima sia avvenuta prima della scadenza del relativo termine, senza chiedere - come riportato al par.4 delle linee guida - anche la dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno successivo a quello della cessazione stessa, a ormai considerevole distanza dall'interruzione del rapporto di lavoro (un anno e mezzo nell'esempio riportato nelle linee guida).

### **Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall'art.14**

Poiché i soggetti ai quali la norma si applica per la prima volta (dirigenti e posizioni organizzative delegate) sono quelli in carica o cessati dal 01/01/17, si propone che al par.6 delle linee guida venga previsto che la dichiarazione sulla situazione patrimoniale da pubblicare per la 1<sup>a</sup> volta sia:

a) resa in versione completa sul nuovo modulo, per ragioni pratiche di raffrontabilità con le variazioni da pubblicare negli anni seguenti;

b) relativa al 2017, in coerenza con la data di riferimento per individuare i soggetti cui la norma si applica per la 1<sup>a</sup> volta, conservando agli atti dell'amm.ne la documentazione raccolta nel 2016, prima del Comunicato del 20/12;

c) depositata insieme alla dich.ne dei redditi entro il termine previsto sia per quest'ultima che per la variazione della situazione patrimoniale dall'art.3, L.n.441/82 (1 mese dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) cui l'art.14 rinvia. Infatti, pur non essendo, attestazione di sola variazione, non si tratta nemmeno della 1<sup>a</sup> dich.ne patrim.le successiva al conferimento dell'incarico;

d) pubblicata insieme alla dich.ne dei redditi entro il 31/12/17, termine ultimo già individuato per gli anni successivi alla 1<sup>a</sup> pubblicazione. Infatti, il termine previsto dal cit.art.3, L.n.441/82 si riferisce alla sola presentazione della documentazione, così come il termine trimestrale stabilito dall'art.2 della stessa legge per la dichiarazione patrimoniale successiva al conferimento dell'incarico.

In tal modo si garantirebbe omogeneità nel format di dichiarazione utilizzato da tutte le amministrazioni e coerenza tra le modalità di pubblicazione consolidate nelle linee guida e criteri di individuazione dei nuovi obblighi, mantenendo inalterato il termine del 31/03/17 per gli altri adempimenti dell'art.14.



## **Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione**

V. quanto osservato con riferimento al par. 5 in quanto la presente stringa relativa al par. 6 non consente di inserire tutte le osservazioni pur contenute nei limiti indicati

### **Altro**

Documentazione per la pubblicazione: 1) in caso di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il 2° grado, è richiesto che l'amm.ne ne dia evidenza sul proprio sito istituzionale senza precisarne la modalità. Si propone di inserire una specifica sezione nel modulo, per precisare se il consenso è stato prestato o meno; 2) nel modello di dichiarazione patrimoniale si propone di indicare per i beni mobili iscritti in pubblici registri, anche i Kw, come riportato nelle attuali carte di circolazione; 3) si chiede di fornire ulteriori precisazioni in merito alle voci da oscurare da parte del soggetto tenuto alla comunicazione della dich. dei redditi, per assicurare criteri di compilazione uniformi. Si chiede di conoscere la procedura da seguire nel caso in cui l'amm.ne rilevi nelle dich.ni presentate il non oscuramento di dati; 4) si propone di inserire nel modello di attestazione di variazione patrimoniale che nessuna variaz.ne è intervenuta rispetto alla precedente dich.ne per certezza e completezza.

## **2. Regione Campania**

### **Osservazioni pervenute dal RPCT/Direttore Generale**

#### **Amministrazioni ed Enti destinatari delle Linee guida**

Par. 2.3, si chiede di conoscere se non sia più corretto che i capi delle segreterie politiche particolari e tecniche, non rivestendo la carica di Dirigenti, siano inseriti ai fini della pubblicazione sul sito nella fattispecie di cui al paragrafo 2.2 "titolari di cariche o incarichi".

In riferimento alla scheda all.2 si chiede se non sia superfluo richiedere la compilazione del campo VI "titolarità d'impres", atteso il regime d'incompatibilità vigente.

#### **Obbligo di comunicazione per i Dirigenti**

Si chiede se rientrano negli "emolumenti complessivi", anche le eventuali indennità nonché i rimborsi spesa.

## **3. Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome**

### **Osservazioni pervenute dal Direttore Generale**

#### **Titolari di Incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di Governo**

L'allegato 1 alle Linee guida, che individua ai fini esemplificativi i soggetti tenuti a comunicare i dati di cui all'articolo 14, cita i soli titolari di incarichi politici (presidente, giunta e consiglio) e di incarichi dirigenziali.

E' sorto il dubbio se rientrino, ai sensi dell'art. 14 co. 1 bis, anche i soggetti componenti di organi istituzionali operanti presso i Consigli regionali: Difensore civico, componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), Garanti (dei detenuti, dell'infanzia....).

Si ritiene opportuno che le Linee guida contengano un riferimento esplicito a tali soggetti, sia che si ritenga che ad essi sia applicabile l'articolo 14, sia che si valuti che essi non rientrino tra i soggetti obbligati.

#### **Soggetti cessati dall'incarico**

Secondo le Linee guida vi è l'obbligo, da parte dei soggetti cessati, del deposito della dichiarazione dei redditi riferita all'anno di cessazione. Viene fatto l'esempio del soggetto cessato a febbraio 2017 che, dopo la cessazione dalla carica, dovrà depositare, una prima volta la dichiarazione dei redditi 2017 (riferita ai redditi 2016) e una seconda volta la dichiarazione dei redditi 2018 (riferita ai redditi 2017). L'articolo 4 della legge 441/1982, comma 1, parrebbe invece prevedere un unico deposito della dichiarazione dei redditi, entro il mese successivo al termine annuale per la presentazione (e quindi, per il soggetto cessato nel mese di febbraio 2017, l'obbligo di deposito riguarderebbe la sola dichiarazione dei redditi 2017 e non anche quella dell'anno 2018).

## **4. Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria**

### **Osservazioni pervenute dal Responsabile della Trasparenza**

#### **Titolari di Incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di Governo**

Premesso come la previsione anche per i dirigenti della pubblicità delle dichiarazioni dei redditi e della situazione patrimoniale appare eccessiva rispetto alle finalità della normativa per ragioni connesse anche alla giusta ponderazione dei dati personali e per altro aspetto perché pare esserci un eccesso di delega rispetto ai principi fissati nella legge delega, che prevedevano una semplificazione degli adempimenti, si chiede di chiarire espressamente se nel nuovo contesto degli obblighi di pubblicazione dell'articolo 14 rientrano anche altri organi consiliari quali il difensore civico regionale o i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) che, oltre ad essere eletti dal Consiglio regionale, svolgono anche funzioni amministrative tipiche con deliberazioni, accordi, decisioni e così via, analogamente a quanto fanno i dirigenti.

Ciò è importante considerato anche che vi sono sanzioni amministrative in caso di omissione e gli stessi organi hanno assicurato la loro piena disponibilità a trasmettere i dati necessari. Un chiarimento sul punto, anche considerato il cambiamento del contesto normativo che ha allargato gli obblighi anche ai politici non elettivi e ai dirigenti, sembra proprio essenziale.

## **C – CAMERE DI COMMERCIO**

### **1. Camera di Commercio Friuli Venezia Giulia**

#### **Osservazioni pervenute da Dipendente (Titolare PO Segreteria Generale)**

#### **Titolari di Incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di Governo**

In considerazione del fatto che il d.lgs 219/2016 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) ha disposto la gratuità degli incarichi dei titolari di funzioni di indirizzo politico (consiglieri) non è chiaro se l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui al comma 1

dell'art. 14 del d.lgs 33/13 - come riformulato dal d.lgs 97/16 - sia applicabile o meno alle Camere di Commercio.

Nel concreto per quanto riguarda i consiglieri camerale non si pubblica nessun dato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 33/13 oppure si esclude solo la parte patrimoniale e reddituale?

## 2. Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna

### Osservazioni pervenute da RPCT

#### Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione

Si ritiene che l'obbligo possa essere adempiuto prevedendo, nella sezione del sito appositamente dedicata, per ciascun titolare di incarico, un collegamento ipertestuale con i siti delle Camere di commercio di rispettiva appartenenza.

Tutti i titolari di incarichi politici, di amministrazione o di governo nell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia – Romagna, infatti, ricoprono, da Statuto e come condizione imprescindibile per la titolarità stessa dell'incarico, i ruoli di Presidente o di componente di Giunta o di Consiglio delle Camere di commercio associate, anch'esse soggette agli obblighi di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. Si chiede di precisare, quindi, nelle suddette "Linee guida" se, in quali casi ed a quali condizioni, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., per i dati oggetto di pubblicazione già disponibili, sia possibile il collegamento ipertestuale con altri siti istituzionali.

## D – PROVINCE

### 1. Provincia di Brescia

#### Osservazioni pervenute da dipendente pubblico (Funzionario Amministrativo Segreteria Generale)

##### Titolari di Incarichi Politici

Si osserva che nello Schema in consultazione, a differenza di quanto indicato nella precedente deliberazione ANAC n. 144 del 2014, vengono aggiunti, tra i titolari di incarichi politici da inserire in Amministrazione Trasparente, anche i componenti l'Assemblea dei Sindaci oltre che, come in precedenza stabilito, il Presidente della Provincia e i componenti il Consiglio Provinciale.

Rispetto a quanto sopra si propone di stralciare il riferimento all'Assemblea dei Sindaci, sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'Assemblea dei Sindaci, oltre a non essere Organo elettivo, non è Organo nominato dalla Provincia in quanto i Sindaci sono componenti *ex lege* della Assemblea stessa. Ha inoltre una composizione variabile nel tempo in relazione alla scadenza del mandato dei diversi Sindaci (o loro delegati);
- le competenze dell'Assemblea sono riconducibili essenzialmente all'approvazione dello Statuto e ai Pareri sui Bilanci, mentre la funzione di indirizzo e controllo rimane in capo al Consiglio Provinciale;
- l'elevato impatto organizzativo, almeno per le Province di elevate dimensioni come, ad esempio, la scrivente, che annovera 205 Comuni, legato alla necessità di acquisire e pubblicare sul Sito Ufficiale della Provincia i dati di tutti i Sindaci, dati che, peraltro, già pubblicano i singoli Comuni;
- in subordine a quanto sopra, si suggerisce di intestare ai Comuni l'obbligo di trasmettere alla Provincia i dati necessari alla pubblicazione.

Ringraziando dell'attenzione, si porgono i migliori saluti.

## 2. Provincia di Padova

### Osservazioni pervenute da RPCT a titolo personale

#### Titolari di Incarichi Politici

Con riferimento ai titolari di incarichi politici nelle province si individuano il presidente della provincia, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci. Si osserva che, ai sensi dell'art. 1, comma 55, della L. n. 56/14, l'assemblea dei sindaci ha solo poteri propositivi, consultivi e di controllo. Esprime parere sul bilancio e adotta o respinge lo Statuto. In sostanza non si occupa di gestione, che costituisce il tratto distintivo delle finalità di controllo cui sottende la normativa sulla trasparenza.

Nel contesto del punto 2.1 si evidenzia che sono inclusi anche i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Ne consegue che tutti i Comuni sono chiamati ad assolvere agli obblighi di pubblicazione. Pertanto, in ottica di semplificazione e di non ripetitività delle pubblicazioni sarebbe opportuno che, relativamente all'assemblea dei sindaci delle Province, l'obbligo di pubblicazione sia assolto direttamente dai Comuni nel proprio sito e non anche dalle Province.

#### Obbligo di comunicazione per i Dirigenti

Sarebbe opportuno predisporre un allegato per la relativa dichiarazione.

#### Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione

L'Allegato 1 - Il quadro III relativo ai Beni mobili introduce i CV fiscali, dato non agevole da reperire per chiunque.

L'Allegato 2 non contempla l'ipotesi che non sia intervenuta alcuna variazione, di norma la più ricorrente.

Non viene previsto un allegato relativo alla dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado o, comunque, un allegato per il diniego.

Sarebbe opportuno chiarire se i modelli Allegati hanno carattere obbligatorio o meno.

## E - COMUNI

### 1. Comune di Foggia

#### Osservazioni pervenute dal Vice Segretario Generale

##### Ambito soggettivo di applicazione

Si ritiene che la copia cartacea della dichiarazione dei redditi possa (o meglio, debba) essere sostituita da un modello di autocertificazione per i seguenti motivi:

- 1) l'autocertificazione della situazione reddituale è una facoltà di ogni cittadino che scaturisce dall'art. 46, lettere o), p) e q) del d.PR 445/2000;
- 2) con l'entrata in vigore dell'art. 15 della Legge 183/ 2011 una PA non può né richiedere né accettare certificati e simili;
- 3) le PPAA sono in ogni caso tenute ad accettare l'autocertificazione prodotta dall'interessato ex art. 43, comma 1, del d.PR 445/2000;

- 4) ai sensi dell'art. 74 del d.PR 445/2000 costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle autocertificazioni;
  - 5) le modalità di presentazione dell'autocertificazione (con l'inserimento delle formule di rito per l'assunzione delle responsabilità connesse e con l'allegazione del documento di identità) danno senz'altro maggiore garanzia e certezza giuridica rispetto all'acquisizione di una semplice fotocopia;
  - 6) i file relativi alle copie integrali della dichiarazione dei redditi sono spesso di dimensioni eccessive e pertanto difficili da scaricare dai siti web;
  - 7) è molto più pratico predisporre un modello di dichiarazione dei redditi che non preveda l'inserimento dei dati personali non pertinenti o sensibili anziché oscurare manualmente tali dati sulla copia della dichiarazione dei redditi;
  - 8) in base al comma 1bis dell'art. 43 del d.lgs 82/2005 (introdotto dall'art. 35 del d.lgs 179/2016) se il documento informatico (come la dichiarazione dei redditi che va presentata per via telematica) è conservato per legge da una PA, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini.
- In definitiva appare chiaramente illegittima, oltre che ingiustificata, l'imposizione della presentazione della copia cartacea della dichiarazione dei redditi.
- La presente osservazione è inserita in questa sezione in mancanza di altra sezione pertinente.

## 2. Comuni di Moliterno, Montemurro, Grumento Nova e Tramutola

### Osservazioni pervenute da RPCT/Segretario Comunale a titolo personale

#### **Amministrazioni ed Enti destinatari delle Linee guida**

L'assunto con le nuove disposizioni, ed in particolare l'art. 14, comma 1, lettera f), per quanto concerne i titolari di incarico politico anche non elettivo, debbano trovare applicazione anche per i Comuni sotto i 15.000 abitanti sembra non essere compatibile con l'art. 1 della legge 441/1982 e s.m.i. che statuisce che le disposizioni della stessa si applicano ai consiglieri con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Risulta inoltre essere non compatibile con la deliberazione CIVIT 65/2013.

## 3. Comune di Chiaravalle

### Osservazioni pervenute da RPCT /Segretario Comunale

#### **Amministrazioni ed Enti destinatari delle Linee guida**

La specificazione che l'art. 14 comma 1 lett. f) del d.lgs. n.33/2013 si ritiene applicabile anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non appare suffragata dal dato normativo; al contrario la Legge 5 luglio 1982 n.441, così come modificata dall'art. 52 comma 1 lett. a) n.4 del d.lgs. n.33/2013, prevede che le sue disposizioni (tra cui quelle richiamate nel sopra citato art.14) si applicano ai consiglieri di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Tale lettura è peraltro pacificamente ammessa dalla stessa ANAC nella delibera n.144/2014 paragrafo 5 pag.5.

#### **Titolari di Posizioni Organizzative**

Per le stesse motivazioni riferite al paragrafo 1, ai fini di coerenza ordinamentale e per evitare quindi disparità di trattamento all'interno degli stessi Enti, la disposizione di cui all'art. 14 comma 1 lett.f) del d.lgs. n.33/2013 non appare applicabile al Segretario Comunale e ai titolari di posizione organizzativa formalmente incaricati di funzioni dirigenziali operanti in Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

## **Altro**

Le osservazioni sopra esposte, oltre che rifarsi al vigente quadro normativo, sono coerenti con l'intendimento formulato dal legislatore di prevedere modalità semplificate di pubblicazione per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (art. 3 comma 1ter del d.lgs. n.33/2013 come introdotto dal d.lgs. n.97/2016.)

## **4. Comune di Dugenta**

### **Osservazioni pervenute da dipendente comunale**

#### **Amministrazioni ed Enti destinatari delle Linee guida**

Il sito internet riporta "dell'art. 14 del d.lgs. 33/2016" in luogo "dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013"

#### **Titolari di Incarichi Politici**

Nell'ambito dei titolari di incarichi politici rientrano anche i consiglieri comunali e i non consiglieri titolari di delega?

#### **Soggetti Cessati dall'incarico**

Sono ricompresi anche i consiglieri comunali cessati?

#### **Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall'art.14.**

Qual è il soggetto che irroga la sanzione?

In caso di mancato invio dei dati richiesti, il responsabile della trasparenza è tenuto a informare l'ANAC?

## **5. Comune di Nemoli**

### **Osservazioni pervenute dal Segretario Comunale**

#### **Obbligo di comunicazione per i Dirigenti**

E' richiesta la presentazione di attestazioni patrimoniali e dichiarazioni reddituali da parte dei Segretari Comunali?

#### **Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione**

Gli Enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti entro il 31 marzo 2017 dovranno pubblicare le dichiarazioni dei redditi (anno di imposta 2015) di organi politici e incaricati di funzioni dirigenziali oppure bisognerà aspettare ottobre per ottenere il deposito della dichiarazione anno di imposta 2016 e garantire la pubblicazione della stessa entro dicembre?

## **Altro**

1) E' ipotizzabile una situazione di conflitto nell'individuare il Segretario Comunale, già responsabile del servizio di prevenzione della corruzione, diretto e unico responsabile della pubblicazione dei dati concernenti i titolari di cariche politiche e degli incaricati di PO con funzioni dirigenziali, atteso che lo stesso Segretario Comunale in quanto Responsabile del servizio di prevenzione della corruzione è

direttamente individuato dall'ANAC quale soggetto attivo nella fase di formazione dell'istruttoria del procedimento sanzionatorio di cui all'art.47 del d.lgs.33/2013 per omessa pubblicazione?

2) Nelle linee guida è espressamente indicato che la dichiarazione dei redditi è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili. E' da ritenersi esonerata l'Amministrazione da attività di bonifica dei dati trasmessi?

## **6. Comune di Savona**

### **Osservazioni pervenute dal Segretario Generale**

#### **Titolari di Posizioni Organizzative**

Con riferimento agli EE.LL., occorrerebbe chiarire esplicitamente se anche la delega, da parte di un dirigente, di una sola competenza tra quelle elencate all'art. 107 TUEL sia sufficiente a far insorgere gli obblighi di pubblicazione ex art. 14, comma. 1, lett. a-f, in capo al titolare di posizione organizzativa delegato.

Il combinato disposto del secondo e quarto paragrafo del §2.4, che rispettivamente citano l'art. 17 del d.lgs. n. 165/2001 e l'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 (quest'ultimo a titolo di esempio), farebbero propendere positivamente ma l'ultimo paragrafo del §2.4, che cita "gli altri titolari di posizioni organizzativa di livello non dirigenziale", fa sorgere dubbi in tal senso, quasi che la delimitazione di competenze della posizione dovesse essere onnicomprensiva di quelle dirigenziali così come elencate dall'art. 107 TUEL, mentre si riscontra, nei regolamenti di organizzazione e nelle attuative determinazioni (parimenti dirigenziali) di conferimento della titolarità delle posizioni, l'attribuzione di una o solo alcune di esse, per un tempo determinato pluriennale. Un esplicito riferimento, nel testo delle linee guida, all'art. 107 TUEL o eventualmente a parti dello stesso sarebbe utile a dissipare i dubbi.

## **7. Comuni di Soriano del Cimino e Torrita Tiberina**

### **Osservazioni pervenute da RPCT/Segretario Comunale a titolo personale**

#### **Amministrazioni ed Enti destinatari delle Linee guida**

Le pubblicazioni dei dati previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera F continueranno ad essere obbligatori solo per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, come previsto dalla delibera n. 65 del 31 luglio 2013? Oppure l'obbligo varrà per tutti gli Enti Indipendenti dalla classe demografica?

## **8. Libero Consorzio Comunale di Trapani**

### **Osservazioni pervenute da dipendente (Funzionario Staff Anticorruzione e Trasparenza)**

#### **Amministrazioni ed Enti destinatari delle Linee guida**

1) i modelli di dichiarazione allegati non sono esaustivi di tutti gli obblighi riportati nell'art.14 del d.lgs. n. 33/13. Ci si riferisce nel caso di specie agli obblighi di cui alle lett. d ed f dell'art.14 comma 1. Sarebbe auspicabile ulteriore modulistica o integrare le predette informazioni nei modelli già predisposti;

2) riguardo all'adempimento dell'art.14 comma 1 lett. f) si sono riscontrate difficoltà nell'acquisire la dichiarazione dei coniugi e dei parenti entro il secondo grado per via di possibili conflittualità esistenti

nei rapporti di parentela. Sarebbe auspicabile prevedere nelle linee guida di assolvere l'adempimento attraverso la sola dichiarazione dell'interessato sul mancato consenso acquisito per le vie brevi, ovvero limitare l'acquisizione delle dichiarazioni al coniuge e parenti che risultano nello stato di famiglia dell'interessato;

3) il link di cui all'allegato n. 2 riporta erroneamente la denominazione "Allegato n.2 Modello di dichiarazione, per i soggetti titolari di carica o di incarico, della situazione patrimoniale e della variazione della situazione patrimoniale, anziché Allegato n.2 Modello di dichiarazione, della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali.

## 9. Comune di Spinea

**Osservazioni pervenute da dipendente (Istruttore Settore Programmazione e Controllo) a titolo personale**

### **Altro**

Modulistica: Si ritiene che la modulistica debba essere redatta secondo le prescrizioni del d.PR 445/2000 (art. 47), in quanto: 1) al netto di eccezioni di legge "nei rapporti con la pubblica amministrazione ... tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" e l'art. 5 della L. 441/82 non costituisce certo eccezione di Legge; 2) I dati di cui all'art. 14 del d.lgs 33/2013 raccolti presso gli interessati, devono esserlo attraverso autocertificazioni, se si vuole dare un minimo di attendibilità a quanto si pubblica e per tutelare la PA dalla pubblicazione di eventuali informazioni non corrette riferite a terzi interessati (es. coniuge, parenti II grado).

## 10. Comune di Piedimonte Etneo e Sant'Alfio

**Osservazioni pervenute da RPCT/Segretario Comunale a titolo personale**

### **Titolari di Incarichi Politici**

L'estensione ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti potrebbe comportare l'esposizione eccessiva dei soggetti interessati. Occorre anche tener conto delle piccole dimensioni di alcuni enti e delle criticità di alcune zone, come la Sicilia. Sarebbe opportuno prevedere la pubblicazione dei dati concernenti eventuali indennità percepite presso l'Ente ma non anche la dichiarazione dei redditi.

### **Titolari di Incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di Governo**

L'estensione ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti potrebbe comportare l'esposizione eccessiva dei soggetti interessati. Occorre anche tener conto delle piccole dimensioni di alcuni enti e delle criticità di alcune zone, come la Sicilia. Sarebbe opportuno prevedere la pubblicazione dei dati concernenti eventuali indennità percepite presso l'Ente ma non anche la dichiarazione dei redditi.

### **Titolari di Incarichi Dirigenziali**

L'estensione ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti potrebbe comportare l'esposizione eccessiva dei soggetti interessati. Occorre anche tener conto delle piccole dimensioni di alcuni enti e delle criticità di alcune zone, come la Sicilia. Sarebbe opportuno prevedere la pubblicazione dei dati concernenti eventuali indennità percepite presso l'Ente ma non anche la dichiarazione dei redditi.



### **Titolari di Posizioni Organizzative**

L'estensione ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti potrebbe comportare l'esposizione eccessiva dei soggetti interessati. Occorre anche tener conto delle piccole dimensioni di alcuni enti e delle criticità di alcune zone, come la Sicilia. Sarebbe opportuno prevedere la pubblicazione dei dati concernenti eventuali indennità percepite presso l'Ente ma non anche la dichiarazione dei redditi.

## **11. Comune di Schivenoglia**

### **Osservazioni pervenute dal Consigliere Comunale a titolo personale**

#### **Titolari di Incarichi Politici**

Appare opportuno specificare fra gli esempi dell'ultimo comma anche i componenti dei consigli dei consorzi di comuni, atteso che gli stessi non hanno ulteriori compensi specifici (rispetto alle indennità che percepiscono dai rispettivi comuni) ma sono di nomina politica. In concreto alcuni consorzi di comuni ritengono che a tali amministratori, come titolari di cariche a titolo gratuito, si applichi il comma 1 bis dell'art. 14, vedasi ad esempio:

<http://www.oltrepomantovano.eu/trasparenza/organizzazione/organismi-di-indirizzo-politico-amministrativo/>

## **12. Comune di Vinci**

### **Osservazioni pervenute da RPCT/Segretario Generale**

#### **Titolari di Incarichi Politici**

L'art. 14 comma 1 d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni e seguono le lettere da a) ad f). Nelle linee guida si dice che risultano destinatari degli obblighi tutti i soggetti che partecipano in via elettiva o di nomina ad organi politici degli enti territoriali .... ivi inclusi i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Ma la lettera f) del comma 1 art. 14 d.lgs 33/2013 continua a far riferimento alla legge 441/82 che all'art. 1 modificato dall'art 52 del d.lgs 33/2013 recita "Le disposizioni della presente legge si applicano: 5) «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.»

Osservo che la legge al momento non prevede nessun obbligo a carico dei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. Osservo inoltre che un tale obbligo per i comuni al di sotto dei 15.000,00 abitanti comporterebbe un notevole aggravio di lavoro a fronte del ridotto numero di risorse umane.

## 13. Comune di Borghetto Santo Spirito/Comune di Ortovero

### Osservazioni pervenute da RPCT/Segretario Comunale a titolo personale

#### **Amministrazioni ed Enti destinatari delle Linee guida**

Ritengo positiva l'estensione degli obblighi di trasparenza a tutti i soggetti di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001. Ritengo tuttavia che si debba continuare a differenziare i Comuni di piccole dimensioni dai Comuni più grandi. In un Comune di 1.000 abitanti, laddove la struttura è carente di personale, è impensabile sottostare ai medesimi obblighi di trasparenza, che comunque comportano ulteriori adempimenti, nella medesima modalità di Comuni aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

#### **Ambito soggettivo di applicazione**

Concordo sull'ambito soggettivo, ma evidenzio che debba farsi una distinzione oltre che con riguardo alle dimensioni dell'Ente, con riguardo alle figure professionali, semplificando la posizione dei funzionari nei Comuni di piccole dimensioni rispetto a quella dei dirigenti.

#### **Titolari di Incarichi Politici**

Con riguardo agli obblighi di pubblicazione verso i titolari di incarichi politici, occorre escluderli o semplificarli verso gli amministratori dei piccoli Comuni, tenendo in debita considerazione che sovente nei piccoli Comuni il Sindaco ed i Consiglieri non rinunciano a percepire le indennità di funzione e donano quotidianamente il proprio lavoro a beneficio della comunità.

#### **Titolari di Posizioni Organizzative**

Occorre distinguere gli oneri di pubblicazione dei titolari di posizione organizzativa da quelli delle figure dirigenziali, tenendo in debita considerazione il grado di retribuzione e di responsabilità delle diverse figure professionali.

#### **Soggetti cessati dall'incarico**

Ritengo necessario semplificare la procedura prevista con riguardo ai cessati dall'incarico, potendo limitarsi a cessare i relativi oneri di pubblicazione dall'anno successivo all'anno di cessazione.

#### **Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall'art.14**

Ritengo si possa prevedere un procedimento di messa in mora, che assegni un termine per adempiere, scaduto il quale l'Autorità possa irrogare la sanzione.

## 14. Associazione Professionale Segretari Comunali e Provinciali GB.Vighenzi

### Osservazioni pervenute dal Presidente

#### **Titolari di Incarichi Politici**

Non si condivide la linea interpretativa adottata che ritiene ora assoggettati all'obbligo di pubblicazione dei dati di cui al comma 1 lett.f) dell'art.14, anche gli amministratori dei comuni con meno di 15.000 abitanti.

La lett.f) del comma citato è infatti rimasta immutata rispetto al testo previgente e contiene il rinvio alle dichiarazioni di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n.441. La norma a cui si fa rinvio prevede l'obbligo in capo ad alcuni titolari di cariche politiche di depositare la propria situazione patrimoniale come dettagliata ai punti 1,2 e 3 dell'art. 2 citato, obbligo che, in virtù dell'articolo 1 della stessa legge riguarda, per gli enti locali, solo i consiglieri dei comuni con più di 15.000 abitanti.

Si può condividere una interpretazione "temporalmente orientata" del citato articolo 1 , volta a comprendere accanto ai consiglieri , anche sindaco ed assessori , in considerazione del regime vigente all'entrata in vigore della norma (1982) che non contemplava assessori esterni e che vedeva il sindaco nominato all'interno del Consiglio comunale.

Non ci sono invece elementi che consentono di ritenere superato il limite demografico fissato dalla legge n.441/1982 , né il d.lgs 33/2013 o le sue modifiche introdotte con il d.lgs.97/2016 ne prevedono il superamento, e neanche tale volontà del legislatore può desumersi dall'art.7 della legge delega. Si ravvisa anzi un contrasto con il comma 1-ter dell'art.3 del d.lgs.33 , introdotto dal d.lgs.97.

In assenza di una disposizione che imponga agli amministratori dei comuni con meno di 15.000 abitanti di comunicare la propria situazione patrimoniale alla propria amministrazione , si ritiene che le amministrazioni, per i suddetti politici, potranno e dovranno pubblicare solo i dati di cui dispongono ( dalla lett a) alla lett e) , ma non anche i dati relativi alla situazione patrimoniale di cui alla lett.f).

### **Titolari di Incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di Governo**

Si esprime qualche perplessità sull'interpretazione restrittiva data al comma 1-bis , laddove si escludono gli incarichi politici dall'esenzione dell'obbligo di pubblicazione dei dati del comma 1, in caso di gratuità dell'incarico.

Se è vero che la norma cita espressamente "i titolari di incarichi o cariche di amministrazione , di direzione o di governo", specifica per gli stessi "comunque denominati", con l'intento , si ritiene, di dare una interpretazione estensiva che non escluda cariche omologhe a quelle politiche e non espressamente considerate ( come nel caso di un commissario straordinario , espressamente citato tra i casi particolari del paragrafo).

Si ritiene cioè che la categoria dei titolari di incarichi e cariche di amministrazione, di direzione e di governo "comunque denominati " non sia distinta e contrapposta a quella degli incarichi politici ma al contrario li comprende, insieme a quelli omologhi per funzioni e attività.

### **Titolari di Posizioni Organizzative**

Non si condivide la precisazione contenuta nel primo periodo laddove si specifica che l'obbligo di pubblicazione si riferisce ai dati, informazioni e dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett.a) alla lett.f).

Il comma 1-quinques fa un generico riferimento al comma 1 ed una interpretazione puntuale della norma porta ad escludere che per le posizioni organizzative possa sussistere l'obbligo di pubblicare la situazione patrimoniale di cui alla lett.f).

Infatti mentre per la dirigenza sussiste l'obbligo di comunicare detta situazione in forza dell'art 13 comma 3 del codice di comportamento ( d.PR 62/2013) , detto obbligo non è previsto per i titolari di posizione organizzativa, salvo che i singoli enti non lo abbiano introdotto in fase di recepimento del codice.

Se quindi non sussiste l'obbligo di comunicare la situazione patrimoniale, la dichiarazione della lett.f) non può essere pubblicata.

Si osserva che mentre il comma 1-ter dell'art.14 ha espressamente previsto l'obbligo per i dirigenti di comunicare alla propria amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nulla si dice per i titolari di posizione organizzativa, nè con riferimento a questo dato, nè in merito alla situazione patrimoniale. Si ritiene che l'omissione non sia casuale in quanto in concreto sono davvero remote le possibilità che un titolare di PO possa sfiorare il tetto retributivo del primo presidente della Corte di cassazione. Mancando quindi un preciso obbligo normativo di comunicare il dato, il rinvio al comma 1 deve essere inteso, per i titolari di posizione organizzativa, solo limitatamente ai dati in possesso dell'amministrazione indicati nel comma 1 dell'art.14.

### **Altro**

Con riferimento allegato 1 si segnala che, tra i titolari di incarichi dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, non figurano i segretari comunali e generali che oggi a pieno titolo sono in servizio nei

comuni e nelle provincie. Seppure sostanzialmente può ritenersi che i segretari svolgono le funzioni della dirigenza apicale, si rileva che quest'ultima figura ad oggi non è tipizzata né definita dalle norme vigenti, al contrario di quella dei segretari comunali che ha invece una sua specificità che il quadro normativo attualmente non ha cancellato.

## **F - SANITA'**

### **1. ATS della Città Metropolitana di Milano**

#### **Osservazioni pervenute da RPCT**

##### **Titolari di Incarichi Dirigenziali**

Le linee guida prevedono che l'art. 14 del Decreto, si applichi a tutti i Dirigenti Amministrativi in quanto considerati tutti gestionali. Nella realtà non è così in quanto, come per i Dirigenti Sanitari e tecnici, all'interno delle Aziende Sanitarie vi sono dirigenti amministrativi professionali (non gestionali).

Si chiede, cortesemente, una precisazione in merito.

- I dirigenti ex 15 septies d.lgs 502/92 e s.m.i., sono dei dirigenti professionali e non gestionali, pertanto devono essere esclusi?

Si chiede, cortesemente, una precisazione in merito.

##### **Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall'art.14**

A seguito della irrogazione della sanzione da parte di ANAC, quale è il soggetto competente in Azienda a pubblicare il provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell'amministrazione?

Inoltre la pubblicazione del provvedimento con i riferimenti del Dirigente inadempiente, viola la privacy? In caso di ricorso da parte del Dirigente chi risponde della pubblicazione? L'Azienda o il soggetto che ha provveduto alla pubblicazione del provvedimento?

- il consenso alla pubblicazione è previsto solo per il coniuge ed i parenti entro il 2°.

Qualora sia il Dirigente interessato a negare il consenso la pubblicazione deve avvenire ugualmente contro il volere del Dirigente?

E' necessario acquisire il consenso del Dirigente/Organo di vertice coinvolto?

##### **Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione**

In merito alla tempistica:

il termine di pubblicazione relativo alle prime dichiarazioni patrimoniali e reddituali, è il 31 luglio 2017?

Per le successive/variazioni il termine è il 31.12.2017?

##### **Altro**

Con riferimento alle dichiarazioni reddituali, quali sono i dati che possono essere oscurati (non visibili)?

## 2. Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica

### Osservazioni pervenute dal Segretario Nazionale

#### Ambito soggettivo di applicazione

Si ritiene opportuno che vengano correttamente chiariti gli effetti del richiamo contenuto nell'art. 41 comma 3; il quale assoggetta la dirigenza sanitaria, di cui al secondo comma, agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 15 e non già a quelli di cui all'art. 14. Lo stesso Schema in consultazione ammette, quanto meno, la presenza di un "difetto" nella norma; sicché, salvo adeguata revisione normativa, e come l'ordinamento ben prevede, nessun refuso può essere invocato quale presupposto di una lettura diversa da ciò che la norma stessa chiaramente statuisce. In definitiva, occorre applicare la norma per ciò che effettivamente prevede, non altrimenti. Ne deriva che, qualsiasi supposta omissione volesse essere ipotizzata a carico di dirigenti sanitari che non avessero dato applicazione a quanto stabilito dall'art. 14, conformandosi invece al dettato dell'art. 15, non potrebbe evidentemente essere oggetto di alcuna legittima stigmatizzazione né tanto meno di alcuna sanzione. Tuttavia, laddove le PP.AA. sanitarie disponessero ugualmente la trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui all'art. 14 a carico della dirigenza sanitaria, fatta salva la possibilità di stigmatizzare in altra sede l'illegittimità dell'ordine, dovuta alle suesposte ragioni, risulterebbe comunque necessario, secondo la scrivente O.S., che l'ANAC apportasse alcune integrazioni e modificazioni allo Schema in osservazione, come da paragrafi seguenti, così che una maggiore "comprensibilità" delle Linee guida (anche in riferimento alla ratio normativa) consenta di fugare in ogni caso la possibilità di ulteriori contenziosi di merito altrimenti evitabili.

#### Titolari di Incarichi Dirigenziali

La finalità della nuova revisione normativa è dichiaratamente quella di rendere conoscibili diverse informazioni riguardanti "figure che ricoprono ruoli di vertice cui sono attribuite competenze gestionali e di amministrazione attiva". Rispetto alle caratteristiche delle figure così delineate, appare evidente come la norma, all'art. 41 comma 2, nell'includere anche i titolari di incarico di responsabilità di struttura semplice, NON possa essere letta nel senso di includere tutte le strutture semplici, bensì esclusivamente le cosiddette strutture semplici dipartimentali o comunque solo quelle non afferenti ad una struttura complessa. Infatti le strutture semplici afferenti a strutture complesse NON hanno alcuna competenza gestionale caratterizzata da amministrazione attiva, giacché proprio il vigente CCNL unitamente al d.lgs. 502/92 non attribuiscono tale funzione ai responsabili di dette strutture. Si invita perciò a fornire ulteriore chiarimento sul punto, nel senso sopra esposto, evidenziando come fra i responsabili di strutture semplici eventualmente tenuti agli obblighi di trasparenza debbano considerarsi ricompresi soltanto quelli le cui strutture abbiano rilievo dipartimentale ovvero si trovino in staff a livelli direttivi superiori a quelli di struttura complessa.

#### Obbligo di comunicazione per i Dirigenti

Relativamente alla trasmissione della dichiarazione dei redditi, essendo già previsto l'oscuramento dei dati personali, sensibili e non pertinenti, si ritiene opportuna una migliore definizione dei dati pertinenti che, visto anche il provvedimento del "Garante della Privacy" n. 243/2014 - par. 9b, dovrebbero restare "in chiaro". Peraltro, giacché diversi dati verrebbero nel caso comunicati con la dichiarazione sullo stato patrimoniale, data la pacifica opportunità di oscurare tutto ciò che faccia o possa far riferimento a dati non solo sensibili ma anche personali, risulterebbe di utile semplificazione indicare quali dati debbano invece restare visibili. E, facendo riferimento al Mod. 730 (di maggiore utilizzazione), secondo la scrivente O.S. avrebbero ragione di restare "in chiaro": i) dati del contribuente (esclusi però residenza, domicilio fiscale, telefono e posta elettronica); ii) dati del sostituto d'imposta; iii) Redditi da lavoro (esclusivamente!). Dovrebbero invece risultare certamente "oscurabili" le seguenti informazioni: i) i dati dei familiari; ii) tutti i redditi da terreni, fabbricati e altri cespiti di capitale, in quanto già riportati - per quanto di pertinenza del dirigente - sulla dichiarazione inerente lo stato patrimoniale ovvero capaci di

rivelare dati personali di terzi compartecipi a tali redditi; iii) tutte - nulla escluso - le spese e gli oneri di cui al "Quadro E" (per sanità, assistenza, scuola, aiuto domestico, ecc...). Al fine quindi di evitare ingiustificate violazioni della privacy (rivelazione di dati non solo personali ma anche sensibili, e comunque non pertinenti ovvero fuori dallo spirito della norma) si invita perciò l'ANAC a fornire ulteriori chiarimenti sul punto, nel senso sopra esposto.

### **Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall'art.14**

Si osserva una discrasia rilevante in ciò che viene indicato nello Schema in esame, circa la possibilità per l'Amministrazione di pubblicare i dati eventualmente comunicati dal dirigente ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera f) - "... le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 ..., limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano". Le parole "ove gli stessi vi consentano" sono chiaramente riferite "al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado". Sicché, quanto eventualmente fornito alla P.A. dal dirigente sanitario (come sopra), non troverebbe alcuna possibilità di legittima pubblicazione laddove il consenso alla stessa non fosse prestato espressamente anche dal medesimo dirigente. Escluso il consenso del dirigente, secondo la lettera della norma dati e documenti dovrebbero risultare accessibili solo previa legittima richiesta di accesso alla P.A. . Un intervento chiarificatore appare dunque necessario affinché le PP.AA si attengano, come indicato, alla lettera della norma, (diversamente numerosi contenziosi verrebbero aperti avanti al Garante della Privacy per illegittima pubblicazione dei dati). Inoltre, qualora il dirigente comunicasse la negazione del consenso da parte del coniuge e dei parenti, ferma la sola indicazione dei legami di parentela e non l'identificazione dei soggetti, è necessario che venga anche chiarito come ciò non possa essere oggetto di valutazione da parte della P.A., giacché soltanto gli interessati potrebbero legittimamente lamentare un'eventuale non corrispondenza ai loro intendimenti. Sul punto si evidenzia come talune Amministrazioni già prospettino comportamenti pericolosamente difformi.

### **Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione**

Quanto a comportamenti che già in talune Amministrazioni si paventano non in linea con la lettera e la ratio della norma, si vuole ancora evidenziare la necessità di definire i termini entro i quali risulti ragionevole pretendere, da parte dell'Amministrazione, la comunicazione dei dati ed il conferimento dei documenti che dovesse risultare effettivamente possibile richiedere ai dirigenti. Diversamente, considerati i termini ultimi per l'eventuale pubblicazione da parte delle diverse PP.AA., in alcune di esse si prospetta la fissazione di termini irragionevoli entro i quali i dirigenti dovrebbero adempiere a quanto fatto loro obbligo, e ciò al solo fine di garantire all'amministrazione stessa tempi esageratamente ampi per l'elaborazione e la predisposizione di quanto occorrente per rispettare gli obblighi di pubblicazione.

### **Altro**

Tutto quanto sopra osservato, si confida che l'ANAC voglia considerare attentamente le criticità oggetto di prospettazione, anche perché è convinzione della scrivente Organizzazione che soltanto una larga condivisione del metodo e degli strumenti possa garantire una reale efficacia della norma rispetto all'obiettivo posto; laddove, al contrario, la percezione di un'applicazione distorta, quando non perfino vessatoria, di uno strumento normativo altrimenti condivisibile, ovvero l'applicazione stessa della norma fuori dai canoni di legittimità e buona fede, diverrebbero esclusivamente forieri di contenziosi e di conseguente sostanziale inefficacia del dispositivo. Nella succitata prospettiva di condivisione si rimane perciò disponibili per ogni auspicabile confronto volesse essere ulteriormente promosso presso codesta Autorità.

## **G – ORDINI PROFESSIONALI**

### **1. Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori**

#### **Osservazioni pervenute dal Presidente e Legale Rappresentante pro tempore**

##### **Amministrazioni ed Enti destinatari delle Linee guida**

L'art 14 d.lgs 33 2013 prevede al co.1 l'obbligo di pubblicazione solo per Stato, regioni e enti locali, senza individuare Ordini e Consigli Nazionali. All'art. 2 bis co.2 del d.lgs si specifica, alla lett.a), che la disciplina prevista per le P.A. si applica anche, in quanto compatibile, agli ordini professionali, in tal modo sancendo che un Ordine non è una P.A. ricompresa tra quelle di cui all'art 1 co. 2 d.lgs 165 2001, dal momento in cui in quanto non gravante sulla finanza pubblica ai sensi dell'art. 2, co. 2-bis d.l. 31. 8. 2013, n. 101, conv. nella L. 30. 10. 2013, n. 125. Nelle stesse linee guida in consultazione si specifica che esse sono solo "linee di indirizzo per gli ordini professionali". La necessità di individuare apposite regole per gli Ordini, come individuate nel PNA 2016, impone di conseguenza una espressa previsione che Ordini e Consigli Nazionali non sono soggetti agli obblighi dell'art. 14 d.lgs 33/2013.

##### **Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall'art.14**

Nel PNA 2016 parte speciale sez III punto 1.1. ultimo capoverso, si prevede che "i Consigli nazionali, gli ordini e collegi territoriali - nell'impossibilità di applicare le responsabilità previste dalla l. 190/2012 ai consiglieri - definiscano e declinino forme di responsabilità almeno disciplinari, ai fini delle conseguenze di cui alla predetta legge, con apposite integrazioni ai propri codici deontologici." Appare quindi opportuno nelle linee guida in consultazione inserire un espresso rimando al predetto punto del PNA 2016.

### **2. Comitato Unitario degli Ordini e Collegi Professionali**

#### **Osservazioni pervenute dal Presidente**

##### **Amministrazioni ed Enti destinatari delle Linee guida**

Si segnala la pubblicazione sul sito dell'ANAC dello schema di "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016", in consultazione e con possibilità di invio contributi entro il 12 gennaio 2017. Si sottolinea, in particolare, che a pag. 2 viene affermato che "le presenti Linee guida costituiscono linee di indirizzo anche per gli ordini professionali sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento con l'organizzazione di tali soggetti". Vengono in questo modo estesi agli stessi ordini gli obblighi di pubblicazione dei patrimoni di cui all'art.14 del d.lgs. 33 del 2013. Il riferimento, tuttavia, non appare corretto dal momento che l'art. 13 lett. b) del d.lgs. 97/2016, nel modificare l'art. 14 del d.lgs. 33/2013, ha ristretto l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali ai componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali. La previsione fa venir meno, dunque, l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali per i componenti i Consigli locali e nazionali degli ordini professionali, già sospeso dall'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1093 del 1° aprile 2016.

## H – SCUOLA

### 1. Dipendenti Pubblici MIUR – dirigenti scolastici

Si pubblica il contributo pervenuto da parte di 25 dirigenti scolastici, avente il medesimo contenuto. Le osservazioni sono pervenute dai seguenti Dirigenti Scolastici: Antonio Balestra, Edoardo Verdiani, Anna Maria Landini, Gabriele Marini, Ugo Carnevali, Alfonso Cicchirillo, Anna Di Monaco, Luisa Lo Manto, Manila Cherubini, Salvatore Biondo, Filippo Bonfante, Michela Cocurullo, Paolo Cortigiani, Patrizia Di Franco, Gabriella Di Marco, Nicola Di Muzio, Fiorenzo Li Volti, Maria Cettina Maccarone, Elena Maffioletti, Maria Elisabetta Mascio, Malvina Poggiagliolmi, Maria Vinci, Paola Di Muro, Vincenzo Giofrè e Teresa Scognamiglio.

#### **Ambito soggettivo di applicazione**

Si sottopongono all'attenzione dell'Autorità i profili di legittimità e opportunità derivanti dall'automatico inserimento dei dirigenti scolastici tra i soggetti obbligati alla pubblicazione dei dati personali.

Si tratta di dirigenti scolastici che, sulla base di un contratto stipulato con l'Amministrazione, vengono retribuiti, in media, 2.500 €. Non che tale somma sottragga gli stessi agli obblighi di eticità del comportamento amministrativo, ma è veramente paradossale che, oltre alla pubblicazione dello stipendio, già effettuata, venga richiesta anche ai dirigenti scolastici la pubblicazione dello stato patrimoniale, senza definire quale sia l'interesse pubblico che si intende perseguire con tale obbligo.

Lo spirito della norma deve essere riportato alle cause che l'hanno ispirata: i noti fatti delle amministrazioni locali e regionali, nelle quali ben altra consistenza stipendiale e patrimoniale dei dirigenti può essere rilevata.

Si ritiene perciò che l'estensione dell'adempimento previsto dal nuovo art. 14 rappresenti una grave lesione alla dignità personale e professionale dei singoli dirigenti scolastici e una possibile interferenza con la tutela della riservatezza non giustificata da un interesse pubblico codificato e legittimo.

#### **Titolari di Incarichi Politici**

“Appare paradossale la previsione della pubblicazione nella scuola dello stato patrimoniale dei soggetti delegati ex art. 17, u.c., d.lgs. 165/2001. Si tratta di insegnanti che, per la maggior parte dei casi, hanno delega di firma, senza alcun potere dispositivo che consenta loro di approfittare illecitamente delle risorse pubbliche. Inoltre, seguendo questo criterio, dovrebbero pubblicarsi tutti i casi presenti nella scuola di delega dirigenziale, in particolare quella conferita ai collaboratori del dirigente.

Altro punto da rilevare è l'inserimento del consiglio di istituto tra i soggetti titolari di incarico o carica di amministrazione, di direzione e di governo. Non si tiene conto che il consiglio di istituto non è soggetto di rappresentanza politica, ma afferisce a quei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 4 del d.lgs. 165 2001 che prevede organi diversi dalla rappresentanza politica, ed è formato da genitori, insegnanti e studenti. Il fatto che i componenti non debbano pubblicare lo stato patrimoniale, in quanto l'incarico è gratuito, non giustifica l'inserimento nella categoria su citata.”

#### **Altro**

“Si chiede, pertanto, di interpretare, se possibile, in via autentica la disposizione de quo, escludendo i soggetti delle istituzioni scolastiche dagli obblighi di pubblicazione dello stato patrimoniale e, in via subordinata, sollecitare una modifica normativa che prenda atto delle differenze sostanziali tra la scuola e la PA in generale.”



## 2. Dipendenti Pubblici MIUR – dirigenti scolastici

Si pubblica il contributo pervenuto da parte di 13 dirigenti scolastici, avente il medesimo contenuto. Le osservazioni sono pervenute dai seguenti Dirigenti Scolastici: Letizia Adducci, Serenella Presutti, Ferdinando Pirro, Antonio Natalicchio, Daniela Mazza, Angelo Marinelli, Laura Lozzi, Antonio Ferrarini, Cristina Costarelli, Barbara Zari, Luca Tedde, Emanuela Tarascio e Mauro Vittorio Riboni.

### **Amministrazioni ed Enti destinatari delle Linee guida**

Nella Delibera n. 144 del 20 ottobre 2014 l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito agli obblighi di pubblicazione degli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni affermava che "Si è considerato il caso delle istituzioni scolastiche, rette da un dirigente scolastico e dotate di organi collegiali di tipo meramente consultivo. In questi enti, che pure svolgono attività amministrative (sono ad esempio stazioni appaltanti ai fini dell'applicazione della disciplina dei contratti pubblici), nessuno degli organi ha carattere di organo di indirizzo. Al dirigente scolastico, pertanto, si applicano gli obblighi di pubblicità dell'art. 1 e non quelli dell'art.14".

Nella successiva modifica apportata all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016 l'obbligo di pubblicazione dello stato patrimoniale è stato esteso a tutte le categorie dirigenziali e a tutti i soggetti che svolgono funzioni delegate dirigenziali ex art. 17 u.c. d.lgs. 165/2001, compresi quindi i dirigenti scolastici e i docenti a cui il dirigente scolastico delega parte delle sue funzioni.

A tale proposito si sottopongono all'attenzione dell'Autorità i profili di legittimità e opportunità derivanti dall'automatismo dell'inserimento della categoria dei dirigenti scolastici tra quelle obbligate alla pubblicazione dei dati personali.

Si tratta di dirigenti scolastici che, sulla base di un contratto stipulato con l'Amministrazione, vengono retribuiti, in media, 2.500 €. Non che tale somma sottragga gli stessi agli obblighi di eticità del comportamento amministrativo, ma è veramente paradossale che, oltre alla pubblicazione dello stipendio, già effettuata, venga richiesta anche ai dirigenti scolastici la pubblicazione dello stato patrimoniale, senza chiedersi quale sia l'interesse pubblico che si intende perseguire con tale obbligo.

### **Titolari di incarichi Politici**

Altro punto da rilevare è l'inserimento del consiglio di istituto tra i soggetti titolari di incarico o carica di amministrazione, di direzione e di governo. Il consiglio di istituto non è titolare di rappresentanza politica, ma afferisce a quei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 4 del d.lgs. 165/2001 che prevede organi diversi dalla rappresentanza politica, ed è formato da genitori, insegnanti e studenti. Il fatto che i componenti non debbano pubblicare lo stato patrimoniale, in quanto l'incarico è gratuito, non giustifica l'inserimento nella categoria su citata.

### **Titolari di incarichi dirigenziali**

Si ritiene che l'adempimento previsto dal nuovo art. 14 rappresenti una grave lesione alla dignità personale e professionale dei singoli dirigenti scolastici e una possibile interferenza con la tutela della riservatezza non giustificata da un interesse pubblico codificato e legittimo.

### **Titolari di Posizioni Organizzative**

Ancora più paradossale appare la previsione della pubblicazione dello stato patrimoniale dei soggetti delegati ex art. 17, u.c., d.lgs. 165/2001. Si tratta di insegnanti che, per la maggior parte dei casi, hanno delega di firma, senza alcun potere dispositivo che consenta loro di approfittare illecitamente delle risorse pubbliche.

## **Altro**

Si chiede di interpretare, se possibile, in via autentica la disposizione de quo, escludendo i soggetti delle istituzioni scolastiche dagli obblighi di pubblicazione dello stato patrimoniale e, in via subordinata, sollecitare una modifica normativa che prenda atto delle differenze sostanziali tra la scuola e la PA in generale.

### **3. Dipendente Pubblico MIUR – dirigente scolastico**

#### **Osservazioni pervenute dal Dirigente Scolastico Giuseppina Broccio a titolo personale**

##### **Amministrazioni ed Enti destinatari delle Linee guida**

Pur nel doveroso rispetto dell'intento pienamente condivisibile del legislatore di assicurare la necessaria trasparenza nella gestione delle pubbliche amministrazioni, è da notare che l'amministrazione delle Istituzioni scolastiche è soggetta a controlli molto efficaci e periodici: basti pensare al sistematico controllo da parte del Collegio dei revisori dei Conti, che effettua una puntuale disamina anche a campione degli atti contabili, delle determinazioni dirigenziali e della gestione finanziaria in generale. Pertanto, l'assimilazione *tout court* delle Istituzioni Scolastiche alle Amministrazioni pubbliche ai fini dell'applicazione della normativa in questione potrebbe essere rivista.

##### **Ambito soggettivo di applicazione**

Non sembra funzionale alla ratio legis della norma in discorso una pubblicazione integrale dello stato patrimoniale dei Dirigenti Scolastici. Infatti se la logica della norma è quella di prevenire la corruzione, non sembra che situazioni patrimoniali di limitata entità dipendenti da stipendi il cui importo non costituisce un segreto possano rientrare nelle realtà da evidenziare nella sezione "Amministrazione trasparente". Le eventuali retribuzioni accessorie dei Dirigenti Scolastici (ad es. quelli per gli incarichi di reggenza) corrispondono anch'esse ad importi molto circoscritti e definiti secondo parametri generali conosciuti. Trattasi in definitiva di importi modesti, stabiliti secondo criteri e parametri facilmente conoscibili e verificabili da chiunque, con una semplice consultazione della vigente normativa in materia. Ancora meno utile sotto questo profilo sembra la pubblicazione dei dati dei parenti entro il secondo grado del Dirigente Scolastico.

##### **Titolari di incarichi Dirigenziali**

La posizione dei Dirigenti Scolastici non appare del tutto assimilabile a quella dei Dirigenti di altre amministrazioni, sia sotto il profilo dei compiti e delle mansioni, sia sotto il profilo retributivo generalmente meno elevato.

##### **Titolari di Posizioni Organizzative**

La posizione giuridica ed economica dei docenti cui il Dirigente Scolastico affida deleghe per compiti specifici ai sensi dell'art. 25 comma 5 d.lgs 165/2001 non è integralmente assimilabile a quella dei titolari di posizioni organizzative di cui all'art. 17 comma 1bis d.lgs 165/2001, e ciò sia per il tipo di incarico assegnato (molto circoscritto nell'ambito scolastico e limitato il più delle volte a specifici aspetti didattici ed organizzativi che non incidono in modo rilevante sulla complessiva gestione contabile dell'Istituzione scolastica), sia anche per la non elevata consistenza delle retribuzioni economiche assegnate per l'incarico, che ogni anno vengono contrattate sulla base di somme limitate alla fonte e sia, soprattutto, perché i Docenti destinatari delle deleghe di cui all'art. 25 citato non rientrano nell'ambito dei "dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati".

### **Obbligo di comunicazione dei Dirigenti**

Si può osservare che comunque alcune retribuzioni accessorie sono conosciute all'Amministrazione di appartenenza dei Dirigenti Scolastici, laddove trattasi di incarichi afferenti all'ambito scolastico (compensi per esami, etc.).

## **4. Dipendente Pubblico MIUR – dirigente scolastico**

### **Osservazioni pervenute dal Dirigente Scolastico Marta Chioffi**

#### **Titolari di Posizioni Organizzative**

Si scrive che "sono sottoposti a tale obbligo i soggetti cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art. 17, co. 1-bis, del d.lgs. 165/2001, ovvero i dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate cui i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, delegano per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze proprie della funzione dirigenziale".

Si precisa che in una scuola le competenze delegabili di cui all'art. 17, c. 1bis, sono soltanto quelle comprese nella lettera e) ("provvedono alla gestione del personale e delle risorse [finanziarie e] strumentali assegnate ai propri uffici").

DOMANDA - In una scuola come vanno intesi tali soggetti, anche alla luce della L. 107/2016, art. 1, c. 83 che consente al Dirigente scolastico di individuare, fino al 10% del personale in servizio, docenti a cui delegare, per un intero anno scolastico, alcune competenze (la sua sostituzione, la presidenza dei consigli di classe, il coordinamento dei plessi distaccati, ...)? Se il periodo riportato sopra fa riferimento a tutti docenti cui vengono delegate funzioni, i docenti coinvolti sarebbero almeno: i collaboratori vicari, i referenti di plesso, i presidenti dei consigli di classe.

Inoltre si scrive che "diversa disciplina è prevista al co. 1-quinquies dell'art. 14 per gli altri titolari di posizione organizzativa di livello non dirigenziale tenuti al solo obbligo di pubblicare il curriculum vitae".

DOMANDA - A chi ci si riferisce? Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi? A questi e a tutti i soggetti titolari di posizione organizzativa come quelli elencati nella precedente domanda?

### **Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 14.**

Si scrive quali informazioni sono escluse dalle dichiarazioni obbligatorie

#### **Altro**

Oltre a pubblicare gli allegati che accompagnano le linee-guida, si pubblica la dichiarazione dei redditi (integrale o la parte sintetica)? Quali altri documenti è tenuto a pubblicare il dirigente scolastico?

## **5. Dipendente Pubblico MIUR – dirigente scolastico**

### **Osservazioni pervenute dal Dirigente Scolastico Maria Grazia Giampè a titolo personale**

#### **Obbligo di Comunicazione per i Dirigenti**

Ritengo che si possa ragionevolmente osservare che, seppure le istituzioni scolastiche sono considerate pubbliche amministrazioni dall'art. 1 del d.lgs. 165/2001, e pertanto considerate anche dall'Anac come destinatarie dirette degli obblighi di pubblicazione, la personalità giuridica è stata loro attribuita come strumento di realizzazione dell'autonomia funzionale, ma tale autonomia -come affermato dalla giurisprudenza (Cass. sez. lav., sent. n. 6372/2011)- può considerarsi piena limitatamente agli aspetti disciplinati dal Titolo I, capi II e III del d.PR 275/1999, mentre le funzioni amministrative e la gestione

del servizio (Titolo II del d.PR cit.) sono rimaste funzioni statali per le quali le istituzioni scolastiche agiscono in veste di organi dello stato e non di soggetti distinti da esso. Pertanto, proprio per gli aspetti amministrativi, le istituzioni scolastiche sono da considerarsi organi inseriti nell'organizzazione statale (Cass. sez. lav., sent. n. 20521/2008), detta altrimenti sono unità locali del MIUR (così considerati anche a fini statistici dall'Istat). Dunque competerà all'amministrazione centrale o eventualmente agli USR pubblicare le dichiarazioni patrimoniali e reddituali dei dirigenti scolastici.

## **6. Dipendente Pubblico MIUR – dirigente scolastico**

### **Osservazioni pervenute dal Dirigente Scolastico Tiziana Santoro a titolo personale**

#### **Ambito soggettivo di applicazione**

Si sottopone all'attenzione dell'autorità l'opportunità derivante dall'inserimento automatico dei Dirigenti scolastici nei soggetti obbligati alla pubblicazione dei dati personali. Un Dirigente scolastico percepisce uno stipendio medio intorno ai 2500 euro, sulla base di un contratto stipulato con l'amministrazione in seguito al superamento di un concorso pubblico. Tale somma non lo sottrae ovviamente dagli obblighi di eticità del comportamento amministrativo ma quale interesse pubblico si intende perseguire con l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali? Già viene pubblicato lo stipendio ed è corretto che ciò avvenga ma perché anche i dati patrimoniali?

L'estensione dell'adempimento dell'articolo 14 ai Dirigenti Scolastici lede la dignità professionale e personale, inoltre interferisce con la tutela della riservatezza non giustificata da un interesse pubblico.

#### **Titolari di Posizioni Organizzative**

Estendere l'obbligo della pubblicazione dei dati patrimoniali anche a personale che collabora con il Dirigente scolastico non ha alcun senso. i docenti non hanno autonomi poteri di spesa né potere dispositivo che consenta di approfittare illecitamente delle risorse pubbliche.

#### **Altro**

Si chiede di escludere, se possibile, il personale scolastico (Dirigenti Scolastici, DSGA e docenti) dall'obbligo della pubblicazione dello stato patrimoniale; si chiede inoltre di sollecitare una modifica normativa che prenda atto delle differenze sostanziali tra la scuola e la pubblica amministrazione in genere.

## **7. Dipendente Pubblico MIUR – dirigente scolastico**

### **Osservazioni pervenute dal Dirigente Scolastico Gioacchino Pellitteri a titolo personale**

#### **Altro**

Considerata la finalità (positiva) della trasparenza, l'unica critica che ritengo si debba fare alla norma e alle conseguenti Linee guida è il coinvolgimento pleonastico del coniuge e dei parenti entro il secondo grado: se è sufficiente il loro diniego ad escluderli dalla pubblicazione dei dati patrimoniali, esclusione che si presume sarà generalizzata, a che serve la sottomissione di un cittadino-dirigente ai propri parenti stretti, i quali, proprio per la richiesta, che poi, come prevedibile, sarebbe la sottoscrizione di un diniego, potrebbero avere una loro vita autonoma, potrebbero essere litigati, potrebbero trovarsi a chilometri di distanza, per cui, al contrario, possibilmente perché non ben edotti sulla finalità della norma e sulle sue procedure, potrebbero, con la sottoscrizione del diniego, sentirsi complici di chissà quale misfatto

operato e/o operando e, con la pubblicazione dei propri dati patrimoniali, sentirsi controllati senza aver alcun rapporto con la PA.

## **8. Dipendente Pubblico MIUR – dirigente scolastico**

### **Osservazioni pervenute dal Dirigente Scolastico Orsola Moro a titolo personale**

#### **Titolari di Incarichi Dirigenziali**

Non sono d'accordo circa la pubblicazione dello stato patrimoniale dei Dirigenti scolastici sul sito della scuola. Seppure le istituzioni scolastiche siano considerate pubbliche amministrazioni dall'art. 1 del d.lgs. 165/2001, e pertanto considerate anche dall'Anac come destinatarie dirette degli obblighi di pubblicazione, la personalità giuridica è stata loro attribuita come strumento di realizzazione dell'autonomia funzionale, ma tale autonomia -come affermato dalla giurisprudenza (Cass. sez. lav., sent. n. 6372/2011)- può considerarsi piena limitatamente agli aspetti disciplinati dal Titolo I, capi II e III del DPR 275/1999, mentre le funzioni amministrative e la gestione del servizio (Titolo II del DPR cit.) sono rimaste funzioni statali per le quali le istituzioni scolastiche agiscono in veste di organi dello stato e non di soggetti distinti da esso. Pertanto, proprio per gli aspetti amministrativi, le istituzioni scolastiche sono da considerarsi organi inseriti nell'organizzazione statale (Cass. sez. lav., sent. n. 20521/2008), detta altrimenti sono unità locali del MIUR (così considerati anche a fini statistici dall'Istat). Dunque competerà all'amministrazione centrale o eventualmente agli USR pubblicare le dichiarazioni patrimoniali e reddituali dei dirigenti scolastici.

## **9. Dipendente Pubblico MIUR – dirigente scolastico**

### **Osservazioni pervenute dal Dirigente Scolastico Fernando Rizza a titolo personale**

#### **Obbligo di comunicazione per i Dirigenti**

Benché si tratta di dare massima trasparenza alla propria attività di impiegato pubblico, il rischio è di una errata interpretazione delle informazioni da parte del cittadino/utente che ne viene a conoscenza. Mi riferisco, per esempio, ai propri risparmi che magari sono stati messi da parte con grande sacrificio e privandosi di altri beni, ma potrebbero apparire come una ricchezza facilmente disponibile e quindi utilizzabile a fine di ricatto o destare ingiustificati sospetti di esercizio di attività illegali.

Io posso apprezzare lo stato patrimoniale di un conoscente perché vedo i beni che possiede, l'auto, la casa i vestiti, ma non mi sognerei mai di conoscere l'entità dei suoi risparmi, che ritengo un dato privato proprio in virtù delle differenti modalità con cui può essersi formato: beni ereditati, rinuncia a viaggi e vestiario di lusso ecc.

## **10. Dipendente Pubblico MIUR – dirigente scolastico**

### **Osservazioni pervenute dal Dirigente Scolastico Dradi Gianluca a titolo personale**

#### **Amministrazioni ed Enti destinatari delle Linee guida**

In considerazione del fatto che la personalità giuridica è stata attribuita alle istituzioni scolastiche come strumento di realizzazione dell'autonomia funzionale (Cass. civ. sent. n. 19158/2012), ma che tale

autonomia può considerarsi piena limitatamente agli aspetti disciplinati dal Titolo I, capi II e III del d. PR 275/1999, mentre le funzioni amministrative e la gestione del servizio (Titolo II del DPR cit.) sono rimaste funzioni statali per le quali le istituzioni scolastiche agiscono in veste di organi dello stato e non di soggetti distinti da esso (Cass. sez. lav., sent. n. 6372/2011); che pertanto, proprio per gli aspetti amministrativi, le istituzioni scolastiche sono da considerarsi organi inseriti nell'organizzazione statale (Cass. sez. lav., sent. n. 20521/2008), detta altrimenti, unità locali del MIUR (così considerate anche dall'Istat), si chiede che le istituzioni scolastiche non siano considerate destinatarie dirette degli obblighi di pubblicazione relative alle dichiarazioni patrimoniali e reddituali dei dirigenti scolastici, semmai onerando di tale incombenza l'amministrazione centrale o quelle periferiche (cioè gli USR).

## **11. Dipendente Pubblico MIUR – dirigente scolastico**

### **Osservazioni pervenute dal Dirigente Scolastico Giuseppe Calleri**

#### **Amministrazioni ed Enti destinatari delle Linee guida**

Sono pienamente d'accordo con le tematiche di trasparenza del d.lgs. n. 97/2016 che regolano la disciplina degli obblighi di trasparenza per tutti i dirigenti delle a. p.

#### **Ambito soggettivo di applicazione**

Il d.lgs. 97/2016 all'art. n. 14 rafforza la trasparenza rendendo conoscibile le informazioni di tutte le figure che ricoprono ruoli di vertice con competenze istituzionali, dando a mio parere equità.

#### **Titolari di Incarichi Politici**

Anche chi ha incarichi deve pubblicare i propri dati .

#### **Titolari di Incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di Governo**

E' giusto che tutti abbiano lo stretto trattamento.

#### **Titolari di Incarichi Dirigenziali**

Mi sembra giusto che anche i dirigenti incaricati a qualsiasi titolo si devono attenere alle indicazioni del d.lgs. 33/2013 .

#### **Titolari di Posizioni Organizzative**

Ritengo che per i titolari di posizioni organizzative si potrebbe evitare di introdurre i propri dati.

#### **Obbligo di comunicazione per i Dirigenti**

Si, sono pienamente d'accordo.

#### **Soggetti cessati dall'incarico**

Ritengo non sia obbligatorio pubblicare le dichiarazioni patrimoniali e reddituali del coniuge non separati e dei parenti entro il 2° grado.

#### **Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall'art.14**

D'accordo.

#### **Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione**

E' necessario rispettare i tempi di attuazione.

## 12. Dipendente Pubblico MIUR – dirigente scolastico

### Osservazioni pervenute dal Dirigente Scolastico Sebastiano Raciti a titolo Personale

#### **Amministrazioni ed Enti destinatari delle Linee guida**

L'impegno profuso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, su un piano eminentemente giuridico/formale si dirige con decisione fino ad investire le estreme propaggini dell'ampio territorio proprio dell'Amministrazione Pubblica. Un principio di trasparenza "attivo" è del tutto comprensibile a fronte di una disamina accurata delle procedure amministrative che, queste sicuramente, possono dare corso ad "occultamenti", "tergiversazioni", "concussioni" e corruzioni di ogni tipologia. Ma sul fronte "passivo" del proprio stato patrimoniale, passivo in quanto riferito a "beni" che, proprio per la loro natura eminentemente emolumentale e frutto di lavoro dipendente, non possono essere soggette a variazioni che non siano già a monte pienamente conosciute e, in molti casi, decise da quelle medesime Autorità che, successivamente, ne richiedono la pubblicazione in linea con un principio "formale" di trasparenza. Anche quando si dovesse trattare di elementi patrimoniali pregressi rispetto agli emolumenti percepiti in qualità di pubblico dipendente, data la loro natura di beni soggetti a dichiarazione, in riferimento ai propri obblighi fiscali e contributivi, siamo in presenza di dati completamente disponibili con una semplice consultazione dell'Agenzia delle Entrate. Desideriamo solamente avanzare l'ipotesi che, forse, l'intera impalcatura di quanto modificato dall'art. 13 del d.lgs 97/2016, presenta più di un punto marcatamente pleonastico ed affetto da formalismo giuridico.

#### **Ambito soggettivo di applicazione**

Non muta la nostra sensazione se si contempla il co. 1bis dell'art. 14. Ci si trova, comunque, alla luce di qualsivoglia variabilità in ordine ai compensi derivanti dal "risultato", di emolumenti scaturenti da un "criterio" distributivo o, al meglio, da un atto valutativo applicato e condotto da quella medesima Autorità che ti chiama poi alla loro dichiarazione.

#### **Titolari di Incarichi Politici**

Nulla da eccepire per la disciplina applicabile ad un soggetto titolare da incarico politico.

#### **Titolari di Incarichi Dirigenziali**

Si ribadisce quanto sopra riferito a proposito del co. 1bis art. 14.

#### **Obbligo di comunicazione per i Dirigenti**

Valga quanto già espresso al § 1.

#### **Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall'art.14**

Riteniamo le sanzioni per le violazioni degli obblighi connotate da un evidente spirito vessatorio e, ripetiamo, facilmente ascrivibile all'ampia casistica delle "grida" di manzoniana memoria, tanto roboanti e incutenti "timore e tremore" quanto inefficaci a colpire il regno di sfacciata potenza della corruzione. In altre parole, non è la scuola "la selva" in cui combattere la corruzione con normative generalizzanti e ancora mortificanti una dirigenza schiacciata da innumerevoli responsabilità e di cui è possibile conoscere ogni menomo dato patrimoniale con una semplice operazione digitale tra le stanze ministeriali e gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

#### **Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione**

Ogni decorrenza, stante lo spirito della norma, risulta accettabile.

### **13. Dipendente Pubblico MIUR – dirigente scolastico**

#### **Osservazioni pervenute dal Dirigente Scolastico Simonetta Arnone**

##### **Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione**

Non si comprende il senso dell'obbligo della presentazione delle dichiarazioni e delle attestazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado o l'eventuale dichiarazione di mancato consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 da parte dei suddetti, tenuto conto che per varie ragioni i rapporti con alcuni parenti possono essere assenti e che la situazione patrimoniale di una sorella e/o di un nipote non incide su quella del Dirigente con cui intreccia rapporti di parentela.

### **14. Sindacato CISL Scuola**

#### **Osservazioni pervenute da Paola Serafin**

##### **Ambito soggettivo di applicazione**

Si fa riferimento all'applicazione dell'art. 14 c. 1 lettera f) ai dirigenti scolastici e in particolare all'obbligo di pubblicazione della situazione patrimoniale complessiva del dirigente.

L'Anac, con delibera n. 430 del 13/4/2016, si è già pronunciata circa la necessità di adattamento della normativa generale alle peculiarità delle istituzioni scolastiche, tenuto conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell'istruzione scolastica e delle singole istituzioni, della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni.

Con la delibera n. 144/2014 l'Anac ha inoltre escluso che il dirigente scolastico fosse titolare degli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 14.

L'intervenuta modifica del d.lgs. 33/2013, pone ora nuovi problemi di applicazione al settore. Riteniamo pertanto necessario un nuovo intervento specifico dell'Anac.

L'autonomia delle istituzioni scolastiche è un'autonomia funzionale non statutaria, non equiparabile ad esempio alle istituzioni universitarie. Le Istituzioni scolastiche costituiscono articolazione periferica del Miur.

Occorre inoltre sottolineare che la modifica del d.lgs. 33/2013 è intervenuta a seguito del d.lgs. 97/2016, per effetto del L. delega 124/2015. Nella Legge di delega citata, i dirigenti scolastici sono stati esclusi dai Ruoli Unici della dirigenza pubblica, (unitamente alla dirigenza medica) "...con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e stato giuridico della stessa;" (art. 11, comma 1, lett. b). In tal modo, la Legge intende sottolineare la specificità dell'assetto istituzionale ed organizzativo delle istituzioni scolastiche, secondo una reiterata linea interpretativa. Occorre inoltre osservare che il Miur già pubblica curricula e retribuzione dei dirigenti scolastici. Si chiede pertanto che la normativa generale sia applicata tenendo conto della specificità delle istituzioni scolastiche.

##### **Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di Governo**

Vista la complessità della struttura organizzativa del settore istruzione, si chiede che per l'applicazione dell'art. 14 agli attuali 6998 dirigenti scolastici si rinvii ad apposite Linee guida (come avvenuto in passato) oppure che sia espressamente rimessa al Miur l'individuazione del personale soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 c. 1 lettera f).



### **Titolari di Incarichi Dirigenziali**

L'estensione ai dirigenti scolastici degli obblighi previsti all'art. 14 c. 1 lettera f) deve essere posta in relazione con la peculiarità dell'organizzazione scolastica. Gli Organi collegiali delle istituzioni scolastiche (Collegio dei docenti e Consiglio di istituto) hanno poteri deliberativi, nei confronti dei quali il dirigente scolastico ha obbligo di esecuzione.

A tal proposito si rinvia agli artt. 7 e 10 del T.U. 297/94. Inoltre, il Consiglio di Istituto secondo quanto previsto dall'art. 33 del DI 44/2001 delibera, ad esempio, circa la accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; la costituzione o compartecipazione a fondazioni; l'istituzione o compartecipazione a borse di studio; l'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica; l'adesione a reti di scuole e consorzi; l'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; la partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; l'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1 del DI 44/200; l'acquisto di immobili.

Il Consiglio di istituto delibera i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali: contratti di sponsorizzazione; contratti di locazione di immobili; utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; ecc.

Il Consiglio di istituto delibera il Programma annuale e approva il Conto consuntivo.

Il dirigente è tenuto a dare esecuzione alle delibere assunte. Si ritiene perciò necessaria l'adozione di specifiche indicazioni per l'applicazione dell'art.14.

## **15. ANP - Associazione Nazionale Dirigenti e alte professionalità della scuola**

### **Osservazioni pervenute dal Presidente**

#### **Amministrazioni ed Enti destinatari delle Linee guida**

Le osservazioni di seguito formulate si riferiscono alle istituzioni scolastiche e ai relativi dirigenti. Tali istituzioni rientrano tra le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. 165/2001 ma hanno dimensioni così limitate da renderle molto peculiari. In particolare, vi è un solo dirigente per ogni istituzione/amministrazione. Queste particolarità hanno indotto la stessa ANAC a dedicare loro la specifica delibera 430/2016. Si ritiene opportuno che l'Autorità formuli analoghe precisazioni con riguardo alla materia di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013.

#### **Titolari di Incarichi Dirigenziali**

Si ritiene che, in applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, gli obblighi di trasparenza debbano essere commisurati all'effettivo potere di spesa dei dirigenti scolastici, in genere alquanto limitato, in quanto il connesso rischio di corruzione dipende essenzialmente da esso.

Si propone, pertanto, di graduare gli obblighi di pubblicazione in funzione del potere di spesa del singolo dirigente e/o del suo compenso annuo. In alternativa, si potrebbe fare riferimento alla retribuzione di posizione quale indicatore della complessità del singolo incarico dirigenziale e del connesso rischio corruttivo. Tali misure sembrano rientrare nella facoltà di cui dispone l'Autorità ai sensi dell'art. 3, c. 1-bis del d.lgs. 33/2013.

#### **Titolari di Posizioni Organizzative**

Il primo alinea del paragrafo 2.4 appare in contrasto con quanto previsto dal comma 1-quinquies dell'art. 14 in quanto sembra far discendere l'applicabilità degli obblighi di pubblicazione dalla sola titolarità di

posizione organizzativa. La norma, invece, richiede la contemporanea sussistenza di delega da parte del dirigente.

La rilevanza della questione origina dal fatto che i docenti possono essere (e sono normalmente) delegati a svolgere funzioni dirigenziali ma non sono titolari di posizioni organizzative e, pertanto, non sono obbligati alla pubblicazione. Si fa presente che, secondo consolidata prassi, il dirigente delega la funzione di coordinatore di classe a decine di docenti in ogni scuola (uno per ogni classe).

Inoltre, con riferimento alla figura del direttore dei servizi generali e amministrativi, trattandosi di titolare di posizione organizzativa che potrebbe essere destinatario di delega, risulta evidente la necessità di applicare il principio di proporzionalità per evitare che, potendo egli disporre di un esiguo potere di spesa (al massimo poche migliaia di euro ad anno), sia assoggettato agli obblighi di pubblicazione ex art. 14.

### **Obbligo di comunicazione per i Dirigenti**

Sembra opportuno chiarire le modalità di applicazione, ai dirigenti scolastici, della disposizione che prevede l'obbligo di comunicare "all'amministrazione presso la quale presta servizio" gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Il dirigente scolastico, infatti, è l'unico dirigente in servizio presso una singola scuola e ne è anche il legale rappresentante. Pertanto, si troverebbe nella singolare situazione di dover comunicare a sé stesso i propri emolumenti. L'omessa comunicazione, peraltro, è sanzionata ex art. 47, c. 1-bis del d.lgs. 33/2013.

### **Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall'art.14**

Ciascun dirigente scolastico, stante la modesta dimensione delle istituzioni scolastiche se intese come amministrazioni pubbliche, si trova a dover contemporaneamente ricoprire dei ruoli (legale rappresentante, responsabile della pubblicazione) che, altrove, sarebbero affidati a più soggetti. Si chiede, pertanto, di tenerne conto per attenuare la severità del relativo regime sanzionatorio e per evitare una incongrua sommatoria di responsabilità.

## **I – ALTRO**

### **1. Agenzia delle Entrate**

#### **Osservazioni pervenute dal RPCT**

#### **Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione**

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione delle dichiarazioni reddituali di cui alla lett. f dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, il documento rimanda al termine di cui alla legge n. 441/82, ossia "un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione". Al fine di garantire celerità nell'acquisizione delle dichiarazioni e la piena accessibilità dei documenti, limitando, nel contempo, le incombenze per il personale interessato, l'Agenzia delle Entrate si trova nella condizione di poter estrapolare dall'Anagrafe Tributaria, previo espresso consenso, le dichiarazioni dei redditi presentate. Tuttavia, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'acquisizione dei dati e la successiva elaborazione degli stessi, sarebbe opportuno differire il termine per la pubblicazione fissandolo a 45 gg. dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione.

## 2. CIDA - Confederazione Italiana Dirigenti ed Alte Professionalità

### Osservazioni pervenute dal Presidente

#### Titolari di Incarichi Dirigenziali

La categoria manageriale è caratterizzata da notevoli aspetti di complessità e diversità derivanti non solo dallo svolgimento di funzioni estremamente eterogenee ma anche dall'appartenenza ad Amministrazioni e comparti che vanno dalla Scuola ai Ministeri, dagli Enti locali alle Authority, alla Sanità, alle Partecipate, ecc.

Proprio la complessità delle situazioni da regolamentare necessita, a parere della CIDA, di approfondimenti al fine di individuare con certezza e precisione le figure dirigenziali rientranti nell'obbligo di cui all'art. 14, avendo riguardo all'effettivo e concreto contenuto dell'incarico dirigenziale, che non sempre risulta caratterizzato da competenze e poteri di indirizzo e/o amministrazione attiva, ovvero di poteri gestionali, organizzativi e di direzione in senso proprio.

Abbiamo rilevato, in proposito, che per la dirigenza sanitaria l'Anac fornisce un'interpretazione puntuale dell'ambito di applicazione che sarebbe opportuno trovare anche con riferimento ad altri comparti. Ciò consentirebbe di evitare un irrigidimento del sistema ed interpretazioni diverse e non omogenee che potrebbero anche aumentare le probabilità di contenziosi, da scongiurare.

Sussiste a parere della CIDA un'assoluta necessità di chiarezza che riguarda la corretta individuazione, da parte delle Amministrazioni, dei soggetti rientranti negli obblighi di cui all'art. 14. Questa esigenza di chiarezza è tanto più necessaria ed urgente se si considera che la nuova normativa avrà importanti ricadute ai fini della trasparenza anche nell'ambito delle società collegate agli Enti Locali, la cui disciplina è oggi di natura privatistica.

La CIDA mette a disposizione, con spirito collaborativo, la propria conoscenza del variegato mondo del management per ogni necessità di approfondimento che l'Anac vorrà auspicabilmente attivare.

#### Titolari di Posizioni Organizzative

Con riferimento alla previsione di cui al co. 1 quinquies dell'art. 14, valgono le medesime osservazioni avanzate con riferimento ai dirigenti al precedente paragrafo 2.3. Sarebbe opportuno chiarire – e specificare anche in via esemplificativa o mediante indicazione di criteri utili all'individuazione delle figure interessate – la portata del concetto di “funzione dirigenziale”, ai fini dell'applicabilità o meno del precetto di cui al co. 1 del citato articolo ai soggetti investiti della titolarità di “posizioni organizzative” rilevanti rispetto agli obblighi ivi previsti.

## 3. Associazione Allievi Scuola Nazionale dell'Amministrazione

### Osservazioni pervenute dal Presidente dell'Associazione Allievi SNA

#### Amministrazioni ed Enti destinatari delle Linee guida

In via preliminare, anche se non direttamente riferibile all'argomento di cui al § 1 delle linee guida, l'Associazione Ex Allievi SNA coglie l'occasione della consultazione pubblica per veicolare a codesta Autorità - e con riserva di presentare apposito documento di approfondimento - il comprensibile e diffuso timore circa le potenziali conseguenze che l'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 potrebbe avere, quoad effectum, anche in termini di sicurezza personale, sulla vita e sulla sfera privata dei dirigenti e dei loro familiari, come peraltro evidenziato anche dal Garante della privacy, da ultimo, nel parere n. 92 del 3 marzo 2016 e nel parere n. 243 del 15 maggio 2014 .

Non può, tuttavia, sottacersi l'apprezzamento circa l'attività posta in essere da codesta Autorità, mediante la predisposizione delle linee guida corredate da modelli di dichiarazione, anche "al fine di agevolare le amministrazioni e rendere uniformi le modalità di pubblicazione dei dati previsti nella norma in questione" nonché i dati in esse contenuti.

Si auspica, peraltro, che codesta Autorità voglia farsi interprete – anche in ragione della propria sensibilità giuridica ed istituzionale - e portavoce presso le competenti sedi istituzionali degli anzidetti timori, anche sotto il profilo del possibile pregiudizio al diritto alla riservatezza - di riconosciuto fondamento costituzionale - dei dirigenti e dei loro familiari.

In tal senso, potrebbe essere sollecitata una modifica del menzionato art. 14 volta a prevedere, per la finalità di prevenzione della corruzione, la produzione dei dati richiesti alla sola Amministrazione di appartenenza (o all'ANAC), non già per la pubblicazione on line, ma per la raccolta ed il trattamento nel rispetto del Codice della Privacy e con l'adozione delle misure di sicurezza dallo stesso previste, ovvero - in subordine - la loro pubblicazione in forma anonima e/o in forma aggregata e con limitazione e/o tracciabilità degli accessi ai dati pubblicati.

### **Ambito soggettivo di applicazione**

Il d.lgs. 97/2016 ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 14, estendendolo a tutti i dirigenti.

Nel merito, si rinvia alle precedenti osservazioni nonché a quanto già evidenziato dal Garante della privacy relativamente alla "necessità di adottare una graduazione degli obblighi di pubblicazione di dati personali sotto il profilo della platea dei soggetti coinvolti, del contenuto degli atti da pubblicare e delle modalità di assolvimento di tali oneri. Andrebbero dunque previsti livelli differenziati di trasparenza del personale pubblico, tali da modulare la conoscibilità delle informazioni a seconda del ruolo e della carica ricoperta, in modo da evitare interferenze sproporzionate sulla sfera privata degli interessati" (p.to 8 par.92/2016; si veda anche par.n.243/2014).

Diversamente, per effetto dell'applicazione generalizzata dell'obbligo a tutti i dirigenti a prescindere da qualsivoglia forma di graduazione, "il predetto personale dirigenziale sarebbe assoggettato ad importanti obblighi di trasparenza (e quindi ad un trattamento giuridico limitativo della riservatezza individuale) a prescindere dall'effettivo rischio corruttivo insito nella funzione svolta" (p.to 8 par. 92/2016).

In ordine al tenore letterale dell'art. 14 co. 1-bis, considerato l'obbligo generalizzato di pubblicazione, appare incomprensibile l'esclusione per i soli titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, nel caso "in cui siano attribuiti a titolo gratuito" (cfr. art. 14 c.1-bis prima parte). Tale esclusione limitata ad una tipologia di incarico in ragione della gratuità dello stesso, appare stridente rispetto all'obbligo generalizzato (esteso, salvo facoltà di negare il consenso, anche a familiari entro il secondo grado, ancorché estranei alla p.a.).

### **Titolari di Incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di Governo**

Sulla esclusione dall'obbligo di pubblicazione per tali tipologie di incarichi ove conferiti a titolo gratuito, si veda supra sub § 2

### **Titolari di Incarichi Dirigenziali**

Le linee guida in consultazione prevedono che "Con riguardo ai dirigenti, la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dall'art. 14 deve avvenire con opportuni adeguamenti...".

Al riguardo, si rinvia alle precedenti osservazioni nonché alle indicazioni fornite dal Garante della privacy relativamente alla necessità di una graduazione del contenuto degli atti da pubblicare (p.to 8 parere 92/2016) e di coordinamento con le altre disposizioni dello stesso d.lgs. 33/2013 (art. 4, comma 4) con i principi di pertinenza e di non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice), nonché con le previsioni dei dati sensibili (art. 22 del Codice). (cfr. p.to 9.b), par.n. 243/2014). Inoltre, il Garante della privacy, sia pur a proposito dell'art.15, ha rilevato che "la disciplina in materia di trasparenza prevede che informazioni concernenti l'entità dei corrispettivi percepiti da alcune tipologie di soggetti formino

oggetto di pubblicazione secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 33/2013. Tra questi ultimi sono annoverati i titolari di incarichi ... dirigenziali ... Pertanto, ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati determinando tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione. Non appare invece giustificato riprodurre sul web la versione integrale di documenti contabili, i dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali oppure dai cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore come pure l'indicazione di altri dati eccedenti riferiti a percettori di somme" (cfr. p.to 9.c), par.n. 243/2014). Infine, al punto 6, ha posto l'attenzione in ordine agli accorgimenti tecnologici da adottare per ridurre i rischi di usi impropri dei dati personali resi disponibili online. Sarebbe, in tal senso, opportuno integrare le linee guida.

### **Obbligo di comunicazione per i Dirigenti**

L'art. 14, c. 1-ter prevede che "ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica".

Le linee guida intendono per "emolumenti complessivi" un importo al lordo dipendente (comprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali), in analogia con gli importi presi a riferimento per il calcolo del tetto retributivo di cui all'art. 13, c. 1, d.l. n. 66/2014.

Tale interpretazione determina una notevole criticità applicativa in quanto i singoli dirigenti non sono in possesso del dato relativo agli importi percepiti al lordo dipendente (comprensivi degli oneri previdenziali), dato conosciuto invece dalle amministrazioni che erogano i compensi.

Inoltre, anche alla luce della circolare n. 8 del 2012 del DFP, il dato da comunicare dovrebbe essere calcolato secondo un criterio di competenza con riferimento a quanto dovuto al dirigente nell'anno di riferimento.

Tuttavia, il dirigente ha disposizione esclusivamente il dato retributivo ricavabile dalla dichiarazione dei redditi e dalla certificazione unica e, in entrambi i casi, si tratta di importi al lordo fiscale (al netto degli oneri previdenziali) calcolati secondo un criterio di cassa (e non di competenza).

Di conseguenza, si rischia una attuazione della norma incoerente e difforme da dirigente a dirigente, con una difficoltà applicativa tutta scaricata sui singoli dirigenti.

Alla luce di quanto premesso, si chiede a codesta Autorità di valutare una delle possibili soluzioni:

1. Intendere gli "emolumenti complessivi" quali importi al lordo fiscale, in modo che il dato sia ricavabile dalla dichiarazione dei redditi o dalla CU; tale interpretazione sarebbe del tutto coerente con la nozione di emolumenti (effettivamente) "percepiti";
2. Fornire indicazioni chiare a tutti i dirigenti su come calcolare in modo univoco l'importo al lordo dipendente, anche alla luce del criterio di competenza previsto dalla circolare n. 8/2012.

### **Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione**

Nel caso di mancato consenso dei parenti entro il 2°, "sussiste, ai fini della pubblicazione, l'obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare dell'incarico, ma non quello di identificazione personale". Tale indicazione non trova fondamento nella norma. Ci si potrebbe limitare a riportare il "mancato consenso da parte dei parenti entro il 2°".

Si prevede che "La dichiarazione dei redditi è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati

previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili". Tale indicazione appare generica, rimettendo ai singoli la valutazione circa i dati da oscurare e la loro pertinenza o meno ai fini dell'anticorruzione. Sarebbe preferibile fornire indicazioni puntuali, stante l'analiticità della dichiarazione dei redditi (p.e.: oscurare c.f. soggetto e intermediario, identificativi catastali e cod. utilizzo, 2,5, 8x1000 etc. ovvero indicare solo reddito imponibile lordo e imposta pagata come da prospetto di liquidazione).

## 4. Privato Cittadino

### Osservazioni pervenute da Riccardo Lasca a titolo personale

#### Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione

Il capoverso 7° del paragrafo 6 introduce un criterio di individuazione dei nuovi soggetti tenuti alle comunicazioni di cui ai commi 1 bis-1 quinquies del novellato articolo 14 (basato sull'essere in carica o cessati dal 1° gennaio 2017) che non trova fondamento normativo: detti obblighi di comunicazione cui seguono precisi adempimenti ostensori da parte dell'ente ricadono ex lege su quanti sono in servizio alla data del 23 dicembre 2016, in conformità al principio *tempus regit actum*.

Il capoverso 8° del paragrafo 6 nell'individuare la dichiarazione dei redditi che i suddetti soggetti devono produrre in quella futura del 2017 relativa all'anno 2016: 1) non è conforme alle indicazioni fornite dalle sequenti FAQ ANAC sub vox Trasparenza n. 5.13 e n. 5.31;

2) non è conforme alla prassi della stessa ANAC (ex Civit) che nell'anno 2013- data di entrata in vigore del D.lgs 33/2013- ha assoggettato a pubblicazione ex art. 14 d.lgs 33/2013 le dichiarazioni dei redditi di tutti i membri dell'organo esattamente dell'anno 2013 sul 2012 e non come ora l'ANAC indicherebbe (dell'anno 2014 sul 2013: vedasi ad esempio la dichiarazione dei redditi del Presidente..... dell'anno 2013 sul 2012) in conformità al principio *tempus regit actum*.

## 5. Privato Cittadino

### Osservazioni pervenute da Eva Polak a titolo personale

#### Amministrazioni ed Enti destinatari delle Linee guida

L'art. 97 della Costituzione comprende anche i dipendenti degli Uffici giudiziari, quindi anche quelli dovrebbero essere compresi nell'ambito di applicazione della legge.

Altrettanto le società di assicurazioni, le banche di diritto privato forniscono servizi ai cittadini.

#### Ambito soggettivo di applicazione

Tutti i dipendenti pubblici dovrebbero dichiarare la situazione reddituale e patrimoniale, estesa obbligatoriamente ai familiari perché la corruzione inizia a livelli bassi, prima di tutto, così esteso all'alto.

#### Titolari di Incarichi Politici

Dovrebbero essere compresi tutti quelli che hanno potere decisionale

#### Titolari di Incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di Governo

Dovrebbe essere compreso pure il Presidente della Repubblica

#### Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall'art.14

La sanzione di €. 500 è troppo bassa ed incentiva di non comunicare i dati.

€. 10.000 è un deterrente sufficiente

#### Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione

Entro il 1 marzo e la comunicazione deve essere obbligatoria anche per i parenti, senza lasciare scelta discrezionale

## **Altro**

1) Deve essere applicata la legge che nessuno la rispetta, quanto meno i magistrati. 2) Il reato di corruzione è stato depenalizzato, come tutti gli altri reati che possono commettere i dipendenti pubblici (abuso di ufficio, omissione in atti di ufficio, ecc...). 3) Rivolgersi al TAR, non è gratuito, nel caso un cui il cittadino non riceve l'atto richiesto. Quindi, l'efficienza è garantita solo se si dà la possibilità per la tutela giuridica senza costi e senza l'avvocato, fino al massimo grado di giudizio, compresi il Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al d.PR, le notifiche, in materia di accesso agli atti amministrativi

## **6. Dipendente Pubblico**

### **Osservazioni pervenute da Dario Sebastiano Di Maria a titolo personale**

#### **Obbligo di comunicazione per i Dirigenti**

Al paragrafo 3, secondo il sottoscritto, la disposizione in argomento mira a consentire il controllo del rispetto di un doppio limite, cioè non solo individuabile in quello "assoluto" di euro 240.000, ma anche in quello, diciamo "relativo", del 25% di retribuzioni aggiuntive da altre PP.AA. rispetto al proprio stipendio.

Infatti il DL 201/2011 Art. 23-ter co. 2 recita:

Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, [...], all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, [...], non puo' ricevere, a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, [...], piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito

L'ambito di applicazione, operante all'inizio solo per ipotesi tassativamente individuate, è stato poi ampliato dalla l. 147/2013 art. 1 co. 471, che recita:

a decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23 -ter [...], si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, [...].

Il citato comma fa riferimento alle disposizioni di tutto l'art. 23-ter, non soltanto al comma 1.

il successivo co. 473 precisa:

ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o piu' organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.

Quindi, secondo lo scrivente, le PP.AA. ricevono i dati delle somme "comunque erogate" a carico della finanza pubblica, non solo per la verifica del rispetto del limite "assoluto" di euro 240.000 annui, ma anche per il rispetto del limite "relativo", cioè che tali somme non superino il 25% del proprio trattamento economico complessivo ordinariamente percepito.

## **7. Dipendente Pubblico**

### **Osservazioni pervenute da Daniele Zani a titolo personale**

#### **Titolari di Incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di Governo**

In riferimento all'Allegato n. 1) "Elencazione esemplificativa dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali", lo scrivente segnala che l'inserimento del Consiglio di Istituto (a seguire CdI) all'interno della tabella è indebito, poiché l'elezione a rappresentante in CdI non prevede generalmente compenso alcuno; e infatti, nemmeno il D.lgs

297/1994 (cd. Testo Unico Istruzione), art. 8-10, segnala alcun tipo di emolumento versato ai componenti il CdI, né è dato reperire, nella normativa successiva al TU in questione, alcun riferimento a compenso.

Esso è pertanto configurabile, di norma, come rappresentanza di natura elettiva, attribuita a titolo gratuito, esclusa pertanto dagli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016. L'art. 14, comma 1-bis prevede infatti che "le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito". Tale previsione normativa esclude pertanto i rappresentanti del CdI non retribuiti dall'obbligo di pubblicazione, pubblicazione che si renderebbe eventualmente necessaria nei soli casi in cui fosse previsto un compenso per tale funzione (caso, con ogni probabilità, inesistente su tutto il territorio nazionale).

Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente ritiene pertanto che ANAC debba escludere il Consiglio di Istituto dalla tabella riassuntiva, o, diversamente, esplicitare clausola "nei soli casi in cui i componenti ricevano emolumenti per tale funzione", in ottemperanza al dettato normativo, dettato normativo che non sarebbe invece correttamente applicato nel caso in cui ANAC prevedesse una pubblicazione generalizzata dei dati dell'art.14 - comma 1 - per tutti i rappresentanti dei CdI d'Italia, compresi a tal punto gli studenti, spesso, peraltro, di minore età.

#### **Soggetti cessati dall'incarico**

Quanto sopra esposto valga anche per tale previsione.

#### **Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall'art.14**

Quanto sopra esposto valga anche per tale previsione.

## **8. Dipendente Pubblico**

### **Osservazioni pervenute da Luigi Leonardi a titolo personale**

#### **Ambito soggettivo di applicazione**

Non si ritiene corretta l'interpretazione relativa all'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti, posto che appare sufficiente per i fini perseguiti dalla normativa in materia, l'obbligo di deposito di detti dati presso l'amministrazione di appartenenza ed in particolare messi a disposizione del responsabile dell'anticorruzione. Questo per contemperare il diritto alla riservatezza tutelato dal D.lgs 196/2003, che parla, tra gli altri principi, di quello relativo alla non eccedenza rispetto alla finalità per cui vengono trattati.

Non si capisce infatti il senso della pubblicazione di dati patrimoniali, sussistendo il citato l'obbligo di deposito degli stessi a disposizione di colui il quale è deputato ad una funzione istituzionale di prevenzione del fenomeno corruttivo.

A ciò si aggiunga che, a ben vedere, la norma richiamata per rinvio (legge 441/1982) parla di dichiarazione su diritti reali ecc. (articolo 2, legge citata) solo ed esclusivamente per Senatori e Deputati e pertanto, anche tenuto conto dei principi sopra ricordati in materia di riservatezza non è possibile interpretare in via estensiva, mediante un gioco di richiami (il comma 1 bis dell'articolo 14 del d.lgs 33/2013, che rimanda al comma 1, ove alla lettera f) rimanda all'articolo 2 della l. 441/1982) disposizioni che riguardano dati personali.



## 9. Dipendente Pubblico

### Osservazioni pervenute da Maria Caterina Vignola a titolo personale

#### **Titolari di Incarichi Dirigenziali**

Nella Delibera n. 144 del 20/10/14 l'ANAC, in merito agli obblighi di pubblicazione degli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni affermava che "Si è considerato il caso delle istituzioni scolastiche, rette da un dirigente scolastico e dotate di organi collegiali di tipo meramente consultivo. In questi enti, che pure svolgono attività amministrative (sono ad esempio stazioni appaltanti ai fini dell'applicazione della disciplina dei contratti pubblici), nessuno degli organi ha carattere di organo di indirizzo. Al dirigente scolastico, pertanto, si applicano gli obblighi di pubblicità dell'art. 1 e non quelli dell'art.14".

Nella successiva modifica apportata all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016 l'obbligo di pubblicazione dello stato patrimoniale è stato esteso a tutte le categorie dirigenziali e a tutti i soggetti che svolgono funzioni delegate dirigenziali ex art. 17 u.c. d.lgs. 165/2001, compresi quindi i dirigenti scolastici e i docenti a cui il dirigente scolastico delega parte delle sue funzioni.

A tale proposito si sottopongono all'attenzione dell'Autorità i profili di legittimità e opportunità derivanti dall'automatismo dell'inserimento della categoria dei dirigenti scolastici tra quelle obbligate alla pubblicazione dei dati personali.

Si tratta di dirigenti scolastici che, in base a un contratto stipulato con l'Amministrazione, vengono retribuiti, in media, 2.500 €. Tale somma non sottrae gli stessi agli obblighi di eticità del comportamento amministrativo, ma è veramente paradossale che, oltre alla pubblicazione dello stipendio, già effettuata, venga richiesta anche ai dirigenti scolastici la pubblicazione dello stato patrimoniale.

Si ritiene che l'adempimento previsto dal nuovo art. 14 rappresenti una grave lesione alla dignità personale e professionale dei singoli dirigenti scolastici e una possibile interferenza con la tutela della riservatezza non giustificata da un interesse pubblico codificato e legittimo.

#### **Titolari di Posizioni Organizzative**

Ancora più paradossale appare la previsione della pubblicazione dello stato patrimoniale dei soggetti delegati ex art. 17, u.c., d.lgs. 165/2001. Si tratta di insegnanti che, per la maggior parte dei casi, hanno delega di firma, senza alcun potere dispositivo che consenta loro di approfittare illecitamente delle risorse pubbliche. Inoltre, seguendo questo criterio, dovrebbero pubblicarsi tutti i casi presenti nella scuola di delega dirigenziale, in particolare quella conferita ai collaboratori del dirigente.

Altro punto da rilevare è l'inserimento del consiglio di istituto tra i soggetti titolari di incarico o carica di amministrazione, di direzione e di governo. Forse si dimentica che il consiglio di istituto non è soggetto di rappresentanza politica, ma afferisce a quei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 4 del d.lgs. 165/2001 che prevede organi diversi dalla rappresentanza politica, ed è formato da genitori, insegnanti e studenti. Il fatto che i componenti non debbano pubblicare lo stato patrimoniale, in quanto l'incarico è gratuito, non giustifica l'inserimento nella categoria su citata.

Si chiede, pertanto, di interpretare, se possibile, in via autentica la disposizione de quo, escludendo i soggetti delle istituzioni scolastiche dagli obblighi di pubblicazione dello stato patrimoniale e, in via subordinata, sollecitare una modifica normativa che prenda atto delle differenze sostanziali tra la scuola e la PA in generale.

## 10. Dipendente Pubblico

### Osservazioni pervenute dalla Dott.ssa Liliana Bodini a titolo personale

#### Ambito soggettivo di applicazione

Si sottopongono all'attenzione dell'Autorità i profili di legittimità e opportunità derivanti dall'automatico inserimento dei dirigenti scolastici tra i soggetti obbligati alla pubblicazione dei dati personali.

Si tratta di dirigenti scolastici che, sulla base di un contratto stipulato con l'Amministrazione, vengono retribuiti, in media, €2.500. Non che tale somma sottragga gli stessi agli obblighi di eticità del comportamento amministrativo, ma è veramente paradossale che, oltre alla pubblicazione dello stipendio, già effettuata, venga richiesta anche ai dirigenti scolastici la pubblicazione dello stato patrimoniale, senza definire quale sia l'interesse pubblico che si intende perseguire con tale obbligo.

Lo spirito della norma deve essere riportato alle cause che l'hanno ispirata: i noti fatti delle amministrazioni locali e regionali, nelle quali ben altra consistenza stipendiale e patrimoniale dei dirigenti può essere rilevata.

Si ritiene perciò che l'estensione dell'adempimento previsto dal nuovo art. 14 rappresenti una grave lesione alla dignità personale e professionale dei singoli dirigenti scolastici e una possibile interferenza con la tutela della riservatezza non giustificata da un interesse pubblico codificato e legittimo.

#### Titolari di Posizioni Organizzative

Appare paradossale la previsione della pubblicazione nella scuola dello stato patrimoniale dei soggetti delegati ex art. 17, u.c., d.lgs. 165/2001. Si tratta di insegnanti che, per la maggior parte dei casi, hanno delega di firma, senza alcun potere dispositivo che consenta loro di approfittare illecitamente delle risorse pubbliche. Inoltre, seguendo questo criterio, dovrebbero pubblicarsi tutti i casi presenti nella scuola di delega dirigenziale, in particolare quella conferita ai collaboratori del dirigente.

Altro punto da rilevare è l'inserimento del consiglio di istituto tra i soggetti titolari di incarico o carica di amministrazione, di direzione e di governo. Non si tiene conto che il consiglio di istituto non è soggetto di rappresentanza politica, ma afferisce a quei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 4 del d.lgs. 165/2001 che prevede organi diversi dalla rappresentanza politica, ed è formato da genitori, insegnanti e studenti. Il fatto che i componenti non debbano pubblicare lo stato patrimoniale, in quanto l'incarico è gratuito, non giustifica l'inserimento nella categoria su citata.

#### Altro

Si chiede, pertanto, di interpretare, se possibile, in via autentica la disposizione de quo, escludendo i soggetti delle istituzioni scolastiche dagli obblighi di pubblicazione dello stato patrimoniale e, in via subordinata, sollecitare una modifica normativa che prenda atto delle differenze sostanziali tra la scuola e la PA in generale.

## 11. Community Trasparenza Movimento Roosevelt

### Osservazioni pervenute dalla Fondatrice Laura Strano e dalla Dott.ssa Carmela Pace

#### Amministrazioni ed Enti destinatari delle Linee guida

Per evitare ogni indeterminatezza dell'oggetto delle linee guida appare indispensabile che venga inserito nelle linee guida un "paragrafo" contenuto degli obblighi di pubblicazione" che elenchi gli obblighi ed indichi per ciascun obbligo tempi modalità e modelli standard di pubblicazione, ciò con riferimento a tutti i soggetti obbligati:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblicate l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7".

B - il contenuto dell'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché degli articoli 3 e 4 della medesima legge.

Per coerenza di trattazione, estendere l'applicazione delle linee guida a tutti gli enti inclusi nella lettera a) del comma 2 dell'art. 2-bis, inserendovi anche gli enti pubblici economici per i quali, parimenti a quanto sostenuto per gli ordini professionali, non appaiono ravvisabili ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento secondo la formulazione vigente dell'art. 14 del d.lgs 33/2013.

### **Ambito soggettivo di applicazione**

Aggiungere sempre il riferimento agli incarichi dirigenziali "a qualsiasi titolo conferiti ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione"

Rilevare che per un refuso alla lettera f) del comma 1 dell'art. 14 modificato dal 97/2016 si è lasciata invariata l'espressione " Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7" Ciò non appare riferibile ai dati dei dirigenti e dei titolari di incarichi amministrativi di vertice che la norma ha voluto assoggettare all'obbligo di pubblicazione.

Specificare meglio se possibile che: Con i commi del novellato art. 14 del 33/2013- introdotti dall'art. 13, comma 1, lett. c), d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97- i medesimi obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici di governo sono stati estesi:

- ai titolari di posizioni amministrative apicali;

- ai dirigenti di prima e seconda fascia nonché ai titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico, senza procedure pubbliche di selezione;

- ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78;

- in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali.

L'all.1 seppure a titolo esemplificativo va integrato con il riferimento alle varie figure non citate :Segretario e Direttore Generale nei Comuni, Revisori dei Conti e Collegi sindacali di nomina governativa o territoriale, Commissari straordinari di nomina politica statale e territoriale; Commissari liquidatori ecc. Occorre includere tra i soggetti cui sono rivolte le linee guida anche gli ordini professionali e gli enti pubblici economici

## **Titolari di Incarichi Politici**

Casi particolari:

Commissari Straordinari

L'applicabilità delle disposizioni de quo , oltre che ai titolari di incarichi politici di carattere elettivo e non, ai responsabili apicali di amministrazioni ed enti pubblici ed ai dirigenti .comporta necessariamente la loro applicabilità anche ai commissari straordinari di nomina governativa, regionale e locale (ivi inclusi i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) .

Tenuto conto che la norma è applicabile ai titolari di incarichi dirigenziali, la medesima disposizione appare viepiù applicabile anche ai commissari ad acta.

## **Titolari di Incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di Governo**

Data la portata delle modifiche introdotte con il d.lgs 97/2016 che richiedono l'applicazione dell'articolo 14 anche a tutti i dirigenti sembra potenzialmente fuorviante il rinvio alla delibera 144/2014 e la distinta trattazione con riferimento ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo (punto 2.2) ed ai titolari di incarichi dirigenziali (punto 2.3).

In entrambi i casi la deroga all'obbligo di pubblicare i dati di cui al co. 1 nei casi in cui detti incarichi o cariche siano attribuiti a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza non può essere applicabile nelle ipotesi in cui la remunerazione venga versata direttamente all'amministrazione di appartenenza del dirigente o titolare di incarico dirigenziale o equiparato, per poi essere versata all'incaricato attraverso il fondo di produttività dei dirigenti (remunerazioni per incarichi in enti e società partecipate dal MEF).

## **Titolari di Incarichi Dirigenziali**

Incarichi Dirigenziali: aggiungere a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione."

Specificare che tra i dirigenti apicali vanno inclusi anche Segretari Generali , vice segretari comunali , Direttori Generali dei Comuni. Specificare per le aziende sanitarie e ospedaliere dirigenti appartenenti all'area sanitaria, tecnica e amministrativa qualora abbiano incarichi gestionali.

Sarebbe opportuno per tutte le categorie di soggetti obbligati, ripetere tutti gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione, riepilogandone requisiti, tempi e contenuti standard:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
- b) il curriculum (in formato aperto, modello europeo, con data di aggiornamento, indicazione degli incarichi in essere, con firma e autocertificazione)
- c) prospetto con integrati i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
- d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, firmato con autocertificazione e data di aggiornamento;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; Meglio se i dati della lettera b) e quelli delle lettere d) ed e) fossero integrati in un unico prospetto, con firma e autocertificazione , anche al fine di rilevare eventuali inconfiribilità ed incompatibilità.

## **Obbligo di comunicazione per i Dirigenti**

Sarebbe opportuno trattare, per tutte le categorie di soggetti obbligati, tutti gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione, riepilogandone requisiti, tempi e contenuti standard:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
- b) il curriculum

(in formato aperto, modello europeo, con data di aggiornamento, indicazione degli incarichi in essere, con firma e autocertificazione)

- c) prospetto con integrati i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
- d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, firmato con autocertificazione e data di aggiornamento;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

Meglio se i dati della lettera b) e quelli delle lettere d) ed e) fossero integrati in un unico prospetto, con firma e autocertificazione, anche al fine di rilevare eventuali inconferibilità ed incompatibilità.

### **Soggetti cessati dall'incarico**

Entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico, tutti i soggetti destinatari dell'art. 14 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 441/1982, espressamente richiamato dall'art. 14, co. 1, lett. f). Lo schema in allegato 4 alle presenti Linee guida ANAC, in cui si separa la dichiarazione di deposito dell'attestazione (Parte I) dalla attestazione stessa (Parte II) non rispecchia quanto previsto nelle norme.

Quanto all'art. 14, co. 2 non si comprende in base a quale percorso logico, possa essere interpretato nel senso che, per i soggetti cessati dall'incarico, vengano rimosse la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell'interessato nel corso dell'incarico. La rimozione si ha per la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado come indicato nella norma. Quale senso potrebbe avere pubblicare una dichiarazione di deposito di attestazione patrimoniale senza dati e senza possibilità di confronto con patrimonio e redditi nei tre anni precedenti.

Infatti la lettera dell'art. 14, co. 2 è di tutt'altro tenore: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5."

### **Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione**

Con riferimento ai titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo che svolgono le funzioni a titolo gratuito ed alla questione che dal 23 dicembre 2016 non sarebbe più richiesta la pubblicazione dei dati in questione si rappresenta come dato il ruolo rilevante a tali soggetti, non si ravvisa un refuso nella lettera del comma interessato, considerato che la normativa de qua si applica ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, sebbene questi abbiano meno potere dei primi.

I dati personali non pertinenti o sensibili da oscurare nella dichiarazione dei redditi da trasmettere per la comunicazione andrebbero meglio specificati dall'ANAC per evitare disparità di comportamento.

Al fine di facilitare la comunicazione e la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, andrebbero predisposti oltre ai modelli di dichiarazione, per i soggetti titolari di carica o di incarico, della situazione patrimoniale e della variazione della situazione patrimoniali

### **Altro**

Tra gli obblighi dedicare una parte alle modalità di redazione del CV (vedi paragrafo 3 lettera b)

Il suggerimento nasce dalla pubblicazione di un CV di un manager di ASP, poco chiaro, che ha reso necessarie varie richieste di atti a varie aziende ed è in atto all'attenzione della Commissione antimafia.

Sia per il CV che per le varie dichiarazioni e attestazioni aggiungere che si dichiara " ai sensi degli art. 45 e 46 del DPR 445/2000 e consapevoli delle sanzioni cui si va incontro ai sensi dell'art. 76. Aggiungere che copia del documento è depositata agli atti dell'Ente. Occorre aggiungere nell'allegato 1 i soggetti elencati nei

vani paragrafi precedenti ; c'è il rischio che non leggendo le linee guidaci si limiti a consultare la tabella incompleta. Ad es. mancano: Presidente e consiglieri di circoscrizione, Direttore Gen. Segretari comunali, Generali e vice segretari Mancano anche gli IACP. Nella modulistica inserire date di acquisizione e cessazione diritti

## **12. CODAU – Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie**

### **Osservazioni pervenute dal Presidente**

#### **Titolari di Incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di Governo**

Con riferimento alla specificazione relativa al comma 1 in base alla quale non sussiste l'obbligo di pubblicazione nel caso di gratuità dell'incarico o carica ovvero senza corresponsione di alcuna forma di retribuzione, indennità o gettone di presenza si evidenzia che:

1. Il termine “gratuito” usato dal legislatore non pare intendersi come “senza recepire alcuna somma di denaro”, ma piuttosto nel senso di escludere che siano percepiti emolumenti o indennità per l'esercizio delle funzioni. Vale a dire senza percepire somme dotate del carattere delle remunerazione per il servizio prestato, in quanto continuative e proporzionate a quest'ultimo. Specie laddove il gettone è di modesta entità (ad es. sotto i 100 euro lordi) non c'è alcuna comparazione fra tale somma e l'attività svolta come componente dell'organo di indirizzo essendo le funzioni ricoperte di gran lunga più rilevanti rispetto alla somma percepita, tra l'altro, solo se presente alla seduta stessa.

In questo senso può essere utile una decisione del Consiglio di Stato (Adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego del 4.5.2005). Si veda anche Consiglio di Stato, sez. V 10/09/2010, n. 6526.

2. La pronuncia della Corte Costituzionale 6-14 giugno 2012 n. 151 conferma che l'esiguità del gettone (nel caso di specie, si trattava di 30 Euro a seduta) “non fa venire meno nella sostanza il principio fondamentale di gratuità”.

([Http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=151.](http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=151))

3. L'art. 5, c. 5 del D.L. 78/2010 (conv. nella L. n. 122/2010) conferma che si può legittimamente continuare a considerare “gratuita” una carica se il gettone non supera i 30 euro a seduta. Tale disposizione, che, per espressa previsione, non si applica alle università, pare un indice sufficiente per ritenere che, anche per il legislatore, il semplice gettone, se di modesto importo, non fa venir meno la gratuità della carica o incarico, a prescindere dalla previsione di tale gratuità nello Statuto.

#### **Titolari di Incarichi Dirigenziali**

Con riferimento al caso delle Università statali e ai relativi obblighi di cui all'allegato n. 1, si evidenzia che i Direttori di strutture didattiche, scientifiche e tecniche svolgono funzioni assegnate dai rispettivi Statuti coordinati dalla norma di riferimento, legge n. 240/2010. Più in particolare tali incarichi sono ricoperti in genere da docenti strutturati dell'ateneo e consistono nell'esercizio di funzioni di coordinamento o direzione di specifici ambiti o settori di tipo didattico e/o di ricerca (ad esempio Dipartimenti, Facoltà, Scuole). In alcuni casi possono anche svolgere funzioni in parte assimilabili a quelle gestionali tipiche del profilo dirigenziale ai sensi del d.lgs 165/2001 (ad esempio ordinazione della spesa o dei pagamenti nell'ambito di disponibilità predefinite, gestione del personale tecnico amministrativo assegnato alla struttura) ma ciò solo in via residuale o complementare mentre l'aspetto prevalente rimane quello del coordinamento o della direzione delle attività della struttura didattica o scientifica assegnata.

In tal senso la collocazione prevista nell'allegato 1 nell'ambito dei titolari di incarico dirigenziale o di posizione organizzativa con deleghe o funzioni dirigenziali (art. 14, commi 1-bis, 1-ter, 1-quinquies) sembra non esatta mentre appare più corretto inserirli nell'ambito dei titolari di incarico o carica di Amministrazione, di direzione e di governo (art. 14, comma 1-bis).

## L – CONTRIBUTI SINTETIZZATI

### 1. Sintesi Contributo pervenuto da ANPCI e da altri Comuni

**Si sintetizzano i contributi pervenuti in forma di lettera indirizzata all'Autorità, da parte di ANPCI e dei Comuni di Caselette, di Bergoglio, di Forcola, di San Pier Niceto, di Isola Dovarese aventi identico contenuto.**

Non si condivide la linea interpretativa adottata che ritiene ora assoggettati all'obbligo di pubblicazione dei dati di cui al comma 1 lett.f) dell'art.14, anche gli amministratori dei comuni con meno di 15.000 abitanti. La lett.f) del comma citato è infatti rimasta immutata rispetto al testo previgente e contiene il rinvio alle dichiarazioni di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n.441. La norma a cui si fa rinvio prevede l'obbligo in capo ad alcuni titolari di cariche politiche di depositare la propria situazione patrimoniale come dettagliata ai punti 1,2 e 3 dell'art. 2 citato, obbligo che, in virtù dell'articolo 1 della stessa legge riguarda, per gli enti locali, solo i consiglieri dei comuni con più di 15.000 abitanti. Si può condividere una interpretazione "temporalmente orientata" del citato articolo 1, volta a comprendere accanto ai consiglieri, anche sindaco ed assessori, in considerazione del regime vigente all'entrata in vigore della norma (1982) che non contemplava assessori esterni e che vedeva il sindaco nominato all'interno del Consiglio comunale.

Non ci sono invece elementi che consentono di ritenere superato il limite demografico fissato dalla legge n.441/1982, né il d.lgs 33/2013 o le sue modifiche introdotte con il d.lgs.97/2016 ne prevedono il superamento, e neanche tale volontà del legislatore può desumersi dall'art.7 della legge delega. Si ravvisa anzi un contrasto con il comma 1-ter dell'art.3 del d.lgs.33, introdotto dal d.lgs.97.

Si esprime qualche perplessità sull'interpretazione restrittiva data al comma 1-bis, laddove si escludono gli incarichi politici dall'esenzione dell'obbligo di pubblicazione dei dati del comma 1, in caso di gratuità dell'incarico.

Si ritiene che la categoria dei titolari di incarichi e cariche di amministrazione, di direzione e di governo "comunque denominati" non sia distinta e contrapposta a quella degli incarichi politici ma al contrario li comprende, insieme a quelli omologhi per funzioni e attività. Non si condivide la precisazione contenuta nel primo periodo laddove si specifica che l'obbligo di pubblicazione si riferisce ai dati, informazioni e dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett.a) alla lett.f). Il comma 1-quinquies fa un generico riferimento al comma 1 ed una interpretazione puntuale della norma porta ad escludere che per le posizioni organizzative possa sussistere l'obbligo di pubblicare la situazione patrimoniale di cui alla lett.f).

Infatti mentre per la dirigenza sussiste l'obbligo di comunicare detta situazione in forza dell'art 13 comma 3 del codice di comportamento (DPR 62/2013), detto obbligo non è previsto per i titolari di posizione organizzativa, salvo che i singoli enti non lo abbiano introdotto in fase di recepimento del codice.

Se quindi non sussiste l'obbligo di comunicare la situazione patrimoniale, la dichiarazione della lett.f) non può essere pubblicata.

Si osserva che mentre il comma 1-ter dell'art.14 ha espressamente previsto l'obbligo per i dirigenti di comunicare alla propria amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza

pubblica, nulla si dice per i titolari di posizione organizzativa, nè con riferimento a questo dato, nè in merito alla situazione patrimoniale. Mancando quindi un preciso obbligo normativo di comunicare il dato, il rinvio al comma 1 deve essere inteso, per i titolari di posizione organizzativa, solo limitatamente ai dati in possesso dell'amministrazione indicati nel comma 1 dell'art.14. Con riferimento allegato 1 si segnala che, tra i titolari di incarichi dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, non figurano i segretari comunali e generali che oggi a pieno titolo sono in servizio nei comuni e nelle provincie. Seppure sostanzialmente può ritenersi che i segretari svolgono le funzioni della dirigenza apicale, si rileva che quest'ultima figura ad oggi non è tipizzata ne definita dalle norme vigenti, al contrario di quella dei segretari comunali che ha invece una sua specificità che il quadro normativo attualmente non ha cancellato.

## **2. Sintesi Contributo pervenuto dal Garante per la protezione dei dati personali**

È stato segnalato che l'interpretazione sostenuta nelle LG sull'applicabilità dell'art. 14, anziché dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013 al direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, non sia in linea con il disposto normativo e ponga problemi di compatibilità con l'art. 19, co. 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali che dispone la diffusione di dati personali solo qualora sia prevista da legge o regolamento.

E' inoltre rappresentato che essendo la violazione del richiamato art. 19 da parte delle Amministrazioni pubbliche sanzionata amministrativamente, le indicazioni riportate nelle LG rischiano di indurre le Amministrazioni a comportamenti non corretti e di alimentare un notevole contenzioso.